



Provincia
di Biella

PROVINCIA DI BIELLA

Via Q. Sella, 12 - 13900 Biella - Tel. 015 8480611

Servizio Rifiuti, Valutazione dell'Impatto Ambientale, Energia Qualità dell'Aria, Acque Reflue

CONFERENZA PROVINCIALE DEI SERVIZI
ai sensi art. 14 Legge 241/90 e ss.mm.ii.

VERBALE DELLA SEDUTA

26.10.2023

L'anno duemilaventitre, il giorno ventisei del mese di Ottobre, in Biella, alle ore 09:40, nella Sala Caselli, al piano secondo dell'ala Est della sede della Provincia di Biella, si è svolta con modalità da remoto, la Conferenza Provinciale dei Servizi, secondo quanto disposto dall'art. 14 e ss.della L. 241/90 e ss.mm.ii., da condursi in modalità sincrona, previo preavviso di convocazione, per lo svolgimento dell'istruttoria relativa al progetto denominato: "*Variante alla concessione di derivazione ad uso idroelettrico dal torrente Oropa nei Comuni di Biella e Pralungo (BI), assentita con D.D. n. 1523 del 04.09.2013*", localizzato nei Comuni di Biella e Pralungo (BI), presentato dalla "Veroniki Water Power Due" S.r.l. Milano in data 11.01.2023.

All'ordine del giorno della sessione preliminare istruttoria odierna, dopo la ricognizione delle autorizzazioni, dei pareri, dei nulla-osta e dei provvedimenti equipollenti a vario titolo necessari per l'eventuale realizzazione ed esercizio delle opere descritte nel progetto oggetto dell'istruttoria, vi è l'espressione delle determinazioni conclusive sul progetto, completato con i chiarimenti tematici consegnati dal proponente in data 04.09.2023 (come si dirà nel dettaglio, più oltre), qualora ciò si renda già possibile. In caso contrario, dovrà procedersi alla fissazione di un cronoprogramma dei lavori per la prosecuzione dell'istruttoria.

Per la trattazione delle problematiche che possono scaturire dall'esame degli elaborati suddetti sono presenti (o in presenza o in modalità collegamento da remoto):

Il Presidente della Conferenza dei Servizi
e Responsabile del Procedimento

dott. Graziano STEVANIN Dirigente Area
Tutela e Valorizzazione Ambientale

Ente di Gestione dei Sacri Monti

dott. forest. Andrea MACCIONI, funzionario
tecnico (collegato da remoto)

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
Soprintendenza Archeologica Belle Arti
Paesaggio per le Province di BI,NO,VCO,VC

arch. Marina BRUSTIO, funzionaria tecnica e
R.U.A.S. (collegata da remoto)

Il progettista delegato della “Veroniki W.P.2” S.r.l., ing. Pallanza S., è coadiuvato dal progettista dell’azienda stessa dott. Michele Spairani (collegato da remoto).

Risultano assenti alla seduta i rappresentanti dei seguenti soggetti convocati: A.R.P.A. Dip.to Piemonte NE; A.S.L. BI, Biella; Comune di Biella; Comune di Pralungo; Unione Montana Valle del Cereno “La Bürsch”; Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, Parma; Ministero delle Imprese e del Made in Italy Divisione IX*; Comando R.F.C. Interregionale Nord*; Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste Protezione Civile Settore Tecnico Biella-Vercelli; Prefettura di Biella.

*le Amministrazioni Statali contrassegnate dall’asterisco sono, in ogni caso, coordinate dal R.U.A.S. che esprimerà il parere unico (vedi Soprintendenza Archeologica Belle Arti Paesaggio).

Si dà atto che è collegato ai lavori della Conferenza dei Servizi, per assistervi in qualità di semplice uditore (senza diritto di parola), il rappresentante del “Comitato Tutela Fiumi” dott. Guido Gubernati;

Avevano fatto pervenire alla Provincia di Biella le seguenti note inerenti il procedimento di cui trattasi:

- la Prefettura di Biella Ufficio di Gabinetto ha fatto pervenire la nota prot. n. 33611 del 25.10.2023 (prot. ricez. Prov. n. 23285 del 26.10.2023), alla quale è unito il Decreto Prefettizio di nomina del R.U.A.S. Copia della predetta nota è allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;
- il Comando Militare Esercito Piemonte – SM - Ufficio Personale, Logistica e Servitù Militari aveva fatto pervenire la nota prot. M_D AA0D4 al REG2023 0009688 del 24.05.2023 (prot. ricez. Prov. n. 11823 del 24.05.2023), con il quale esprimeva il proprio “Nulla Contro” alla realizzazione dell’istanza di variante qui istruita. Copia della predetta nota è allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.
- la Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica Settore Tecnico Regionale Biella -Vercelli ha fatto pervenire la nota prot. n. 42845/2023 del 10.10.2023 Codice Ente:r_piemon Codice Aoo: A2A12D7 (prot. ricez. Prov. n. 21942 del 10.10.2023), recante in allegato n. tre Determinazioni Dirigenziali di rilascio di autorizzazioni all’attraversamento dei tre rii interessati (vedi, per il dettaglio, il prosieguo del Verbale). Copia della predetta nota è allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

Svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante il dott. Marco Fornaro, coadiuvato dal geom. Fulvio Manacorda, entrambi in servizio presso l’Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, Servizio Rifiuti, V.I.A. Qualità dell’Aria Energia Acque Reflue Risorse Idriche, della Provincia di Biella.

La seduta è aperta dal **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento** dott. **Graziano Stevanin** che, dopo i saluti di rito agli intervenuti, presenta l’oggetto della seduta secondo anche quanto indicato nell’Ordine del Giorno della nota di convocazione della medesima e riassume, in sintesi, le vicende e gli adempimenti inerenti il procedimento di cui trattasi sinora operati.

Il **dott. Graziano Stevanin** fa presente che la procedura complessa di cui all'istanza oggi istruita fa riferimento alle norme di coordinamento rappresentate dall'art. 10 del D.Lgs. 152/2006 e art. 10 L.R. 13/2023, oltre ovviamente ai principi generali stabiliti dall'art. 14 e segg. della L. 241/90 e ss.mm.ii., in materia di semplificazione dell'azione amministrativa. In particolare ricorda ai presenti che l'istanza di variazione della concessione di derivazione ad uso idroelettrico fu presentata dalla "Veroniki Water Power Due" S.r.l., Milano in data 11.01.2023 e assunta al prot. Prov. n. 633 del 11.01.2023. Di seguito la Provincia, con nota prot. n. 1258 del 19.01.2023, invitò i soggetti coinvolti nell'istruttoria e convocati alla seduta odierna a valutare l'adeguatezza e la completezza della documentazione secondo i rispettivi profili di competenza, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 27 *bis* commi 2 e 3 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e, con propria nota prot. 3884 del 21.02.2022, richiese poi al proponente gli elaborati indicati come mancanti a seguito della verifica degli Enti predetta. A tale richiesta la "Veroniki Water Power Due" S.r.l. trasmise via P.E.C., in data 21.03.2023 (cfr. prot. ricez. Prov. n. 6468 del 21.03.2023), gli elaborati documentali integrativi richiesti.

Il **dott. Graziano Stevanin** fa presente che, a seguito della ricezione di cui sopra, fu possibile avviare il procedimento P.A.U.R. di cui trattasi ma che, prevedendo l'istanza il rilascio – in caso di giudizio di compatibilità ambientale favorevole – di una variante alla concessione di derivazione di acque pubbliche, come imposto dall'art. 11 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R e ss.mm.ii., la Provincia dovette primariamente esordire con la fase di evidenza pubblica - dal 13.04.2023 al 23.05.2023 (tot.: 40 gg.) – della Ordinanza Dirigenziale n. 40/2023, ad uso di soggetti eventualmente interessati alla presentazione di istanze di rilascio di concessione in concorrenza con quella oggetto della presente istruttoria. A corollario di tale indicazione, il **dott. Graziano Stevanin** dà atto che, nel periodo suddetto, non pervennero istanze in concorrenza su quella oggetto della presente istruttoria.

Di seguito il **dott. Graziano Stevanin** informa che, per l'ottimizzazione delle procedure, la Provincia dal 24.04.2023 al 24.05.2023 (tot.: 30 gg.), diede poi corso alla fase di evidenza pubblica del S.I.A. e della documentazione progettuale a corredo, come stabilito dall'art. 27 *bis* comma 4 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. mediante messa disposizione di chiunque desiderasse consultare gli elaborati predetti, sul sito *Internet* della Provincia di Biella, per le eventuali osservazioni scritte. Con riferimento a tale indicazione, il **dott. Graziano Stevanin** dà atto che, in esito a detta fase giunse alla Provincia di Biella la seguente osservazione da parte del pubblico:

- ✓ Nota del "Comitato Tutela Fiumi" Cerreto Castello, datata 17.05.2023 e fatta pervenire via P.E.C. in data stessa (cfr. prot. ricez. Prov. n. 11226 del 18.05.2023).

Quindi il **dott. Graziano Stevanin** comunica che, con nota prot. 11084 del 16.05.2023 furono consultati gli Enti coinvolti in istruttoria, per ottenere la segnalazione di eventuali necessità di chiarimenti tematici. A valle delle indicazioni ottenute da tale fase di consultazione, la Provincia, con nota n. 14411 del 22.06.2023 richiese i chiarimenti alla "Veroniki Water Power Due" S.r.l. e questa – dopo aver richiesto ed ottenuto una proroga di 40 gg. del termine di consegna originario – in data 04.09.2023 (prot. ricez. Prov. n. 19464 del 05.09.2023) trasmise i chiarimenti. I chiarimenti trasmessi dal proponente sono poi stati - a norma del comma 5 sopra richiamato - sottoposti alla fase ridotta di evidenza pubblica (15 gg.) dal 12.09.2023 al 27.09.2023 sul sito *Internet* della Provincia di Biella e, in esito alla pubblicazione predetta, giunse alla Provincia di Biella la seguente osservazione da parte del pubblico:

- ✓ Nota del "Comitato Tutela Fiumi" Cerreto Castello, datata 27.09.2023 e fatta pervenire via P.E.C. in data stessa (cfr. prot. ricez. Prov. n. 21041 del 27.09.2023).

Quindi il **dott. Graziano Stevanin** comunica che, con la nota prot. 20043 del 13.09.2023, la Provincia di Biella indisse una Conferenza dei Servizi per istruire il procedimento in oggetto e convocò la 1^a seduta della Conferenza dei Servizi in data odierna, 26.10.2023 con il seguente O.d.G.:

- Individuazione delle autorizzazioni, pareri e nulla osta da rilasciare al proponente per l'eventuale realizzazione ed esercizio della richiesta da istruire;
- Esame dei chiarimenti tematici fatti pervenire dalla la "Veroniki Water Power Due" S.r.l. in data 04.09.2023;
- Qualora ne ricorrano le condizioni, espressione delle determinazioni conclusive degli Enti coinvolti in istruttoria - ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 *ter* e 14 *quater* della L. 241/90 e ss.mm.ii. - circa la compatibilità ambientale del progetto e per il rilascio dei titoli autorizzativi od equipollenti richiesti;
- Aggiornamento del crono-programma - a seconda degli esiti della seduta con la presente convocata - o per la prosecuzione dell'istruttoria o per lo svolgimento delle successive attività della Conferenza dei Servizi con riferimento specifico agli adempimenti finalizzati al rilascio della concessione di derivazione acque pubbliche.

Dopo di che il **dott. Graziano Stevanin** aggiunge che la Provincia ha già svolto due riunioni del proprio Organo Tecnico: in data 26.05.2023 per individuare gli argomenti necessitanti di chiarimenti ed in data 13.10.2023 per valutare i chiarimenti forniti dal proponente, in vista della seduta odierna. Infine fa presente che i lavori della Conferenza dei Servizi, secondo quanto indicato dall'art. 27 *bis* comma 7 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. dovranno concludersi, al netto di eventuali interruzioni, entro 90 giorni dalla data odierna.

Dopo aver fornito tutte le precedenti informazioni e dopo che la Conferenza dei Servizi ne ha preso atto, il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** procede con l'elencazione dei titoli abilitativi richiesti dal proponente, da rilasciare in caso di positiva compatibilità ambientale della proposta qui istruita. Prima di iniziare l'elencazione dei titoli per la loro verifica in contraddittorio, ribadisce infatti che l'art. 27 *bis* comma 1 del D.Lgs. 152/2006 dispone che l'istruttoria tecnico-amministrativa è finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto. Quindi, traendo il dato dall'Elenco Autorizzazioni appositamente allegato dalla "Veroniki W.P.2" S.r.l. all'istanza qui istruita, procede:

- positivo giudizio di compatibilità ambientale della variante di concessione richiesta, rilasciato dalla Provincia di Biella al termine della procedura di Valutazione svolta ai sensi dell'art. 27 *bis* del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- variante della concessione di derivazione, rilasciata dalla Provincia di Biella al termine dell'istruttoria effettuata ai sensi del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R e ss.mm.ii.
- autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. rilasciata dai Comuni di Pralungo e Biella - in quanto la potenza dell'impianto (anche a seguito della variante proposta) è inferiore alla soglia oltre la quale la competenza diventa della Regione Piemonte - con parere vinvolante della Soprintendenza;
- nulla osta dell'Ente Gestore della Riserva del Santuario di Oropa, in quanto una parte dei manufatti dell'impianto e del tratto del torrente Oropa sotteso dalla derivazione si trovano all'interno della Riserva Speciale del Sacro Monte;

Dopo aver provveduto ad elencare i titoli qui sopra elencati, il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** domanda ai soggetti presenti se l'elenco sia da considerare completo o se occorra aggiungere qualche diverso od ulteriore. In particolare rivolge tale richiesta al proponente, per capire se vi sono effettivamente compresi tutti i titoli di cui l'azienda richiede il rilascio.

Chiamato in causa, riscontra al dott. Stevanin il **progettista della “Veroniki Water Power Due” S.r.l. ing. Stefano Pallanza**: “L’elenco a me sembra completo”.

Riprende la parola il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** e, rivolgendosi ancora al proponente, afferma: “Le ho rivolto la questione perché, nell’istruttoria dell’Organo Tecnico, ci siamo interrogati sul fatto se voleste o meno richiedere il rilascio dell’Autorizzazione Unica per la produzione di energia da fonti rinnovabili di cui all’art. 12 del D.Lgs. 387/06 e ss.mm.ii. Ci eravamo ripromessi di consultarVi in questa sede per avere un riscontro”.

Chiamato in causa dal Responsabile del Procedimento, interviene il **progettista della “Veroniki Water Power Due” S.r.l. ing. Stefano Pallanza** e, al predetto riscontra: “Diciamo che, variando la concessione, forse sarebbe utile variare (*n.d.v.: in realtà attualmente l’azienda non è in possesso di un’autorizzazione ai sensi art. 12 D. Lgs. 387/03 e s.mm.ii. per l’impianto di cui trattasi*) anche l’Autorizzazione Unica, visto che è autorizzazione alla costruzione e all’esercizio...(*non conclude il pensiero*)”.

Riprende la parola il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** e, ancora rivolgendosi al proponente, chiarisce: “Il discorso è che l’Autorizzazione Unica, come dice il nome stesso, è una procedura che ha la funzione di riunire in un unico procedimento tutte le autorizzazioni, ruolo che – come ho chiarito in precedenza - viene già svolto dalla procedura P.A.U.R. qui in atto. Però è anche vero che trattandosi di un’autorizzazione molto specifica a produrre energia elettrica, forse sarebbe opportuno che venisse indicata esplicitamente, anche perché: 1) non essendo stata da Voi indicata tra le autorizzazioni di cui si chiede il rilascio, non è stata sino ad oggi coinvolta nel procedimento la “e-distribuzione” S.p.A. A questo proposito rilevo che le fasi procedurali già svolte sono diverse e di rilievo: richiesta completezza formale documentazione, richiesta di chiarimenti e 2+1 fasi di evidenza pubblica correlate, come relazionato in precedenza. Ciò anche se non vi sono interventi di connessione alla rete, perché bisogna comunque applicare gli standard del D.M. 10.09.2010; 2) inoltre per il rilascio dell’autorizzazione ai sensi D. Lgs. 387/03 e ss.mm.ii., è necessaria la presentazione del Piano di Dismissione delle opere, la fornitura di una perizia giurata per la dismissione delle opere e poi la presentazione di una fidejussione a beneficio dei Comuni per la garanzia della rimozione delle opere al termine della loro vita utile. Non mi pare, in particolare, che alcun Piano di Dismissione delle Opere sia stato da Voi allegato alla documentazione attualmente disponibile...(*lascia in sospensione la frase*)”.

Riscontra al dott. Stevanin il **progettista della “Veroniki Water Power Due” S.r.l. ing. Stefano Pallanza**: “No, effettivamente non c’è un Piano di Dismissione delle Opere al termine della loro vita. Ma – domando - ciò in coda al provvedimento di V.I.A. positiva e di tutte le altre autorizzazioni?”

Ribatte al proponente **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin**: “No, non “in coda”. Diciamo che – come dicevo poco fa’ – il procedimento è in stato già avanzato e quindi sarebbe stato meglio partire subito sapendo che ne chiedevate il rilascio, perché i soggetti istituzionali coinvolti in istruttoria avrebbero potuto, sin dalla prime verifiche sulla completezza documentale, chiederVi gli elaborati necessari o, al limite, nella fase della richiesta chiarimenti che si è appena conclusa, poi tutto quanto da Voi consegnato sarebbe potuto essere pubblicato e tutto di seguito. Ora dobbiamo attendere gli esiti dalla seduta odierna della Conferenza dei Servizi e vedere se ci saranno altri argomenti che rimangano eventualmente in sospeso. Bisogna concordare come affrontare la questione, insomma: è una

questione più formale che sostanziale ma, il fatto che sia richiesta un'autorizzazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili impone – ribadisco - il rispetto dei requisiti stabiliti dal D.M. 10.09.2010: Piano di Dismissione delle Opere, con quantificazione, computo metrico e una perizia giurata *ad hoc*, da presentarsi per la quantificazione. In seguito, presentazione delle garanzie finanziarie in questo caso a beneficio del Comune di Biella e del Comune di Pralungo, con importi prescritti in seguito alla quantificazione degli oneri per la dismissione di cui ho fatto cenno”.

Appurato che il proponente non richiede il rilascio di un'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/03 e ss.mm.ii. per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin**, procede alla lettura dei pareri pervenuti fatti pervenire dai soggetti istituzionali coinvolti nell'istruttoria, in vista della seduta odierna o, eventualmente, anche nelle fasi precedenti del procedimento. Legge innanzitutto le comunicazioni della Prefettura di Biella in ordine all'individuazione del R.U.A.S. nella Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio:

- nota della Prefettura di Biella Ufficio di Gabinetto prot. n. 33611 del 25.10.2023 (prot. ricez. Prov. n. 23285 del 26.10.2023).

Poi legge altresì:

- la nota del Comando Militare Esercito Piemonte prot. M_D AA0D4 a1 REG2023 0009688 del 24.05.2023 (prot. di ricez. n. 11823 del 24.05.2023) contenente il nulla contro alla realizzazione dell'intervento descritto nel progetto.

E, di seguito, legge:

- la nota della Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica Settore Tecnico Regionale Biella –Vercelli, prot. n. 42845/2023 del 10.10.2023 Codice Ente:r_piemon Codice Aoo: A2A12D7 (prot. ricez. Prov. n. 21942 del 10.10.2023).

Copia di tutti i documenti qui sopra citati, è allegata – come già specificato in precedenza – al presente Verbale, per farne parte integrante e sostanziale.

Con riferimento alla nota della Regione Piemonte da ultimo qui sopra citata, il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** fa presente che essa reca in allegato i provvedimenti autorizzativi regionali per l'attraversamento dei tre rii interessati (Rio Neggia – Rio Moscarola – Rio Grande), rispettivamente: D.D. 2507/A1820C/2023 del 05.10.2023; D.D. 2508/A1820C/2023 del 05.10.2023; D.D. 2509/A1820C/2023 del 05.10.2023, ed i tre rispettivi disciplinari di concessione: atti dei quali viene, per economia di tempi, omessa la lettura, essendone pubblicati sul sito della Provincia di Biella i contenuti integrali (ed allegati al presente Verbale).

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto di quanto sin qui riportato, il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** si appresta a fornire lettura del Verbale della riunione dell'Organo Tecnico del 12.10.2023, per le parti di interesse: argomenti sui quali permangono elementi da chiarire o proposte di prescrizioni da assegnare. Prima tuttavia di apprestarsi a tale lettura richiede se qualcuno dei presenti voglia intervenire.

Si inserisce allora il rappresentante del “Comitato Tutela Fiumi” dott. Guido Governati e si appresta ad operare un intervento sui temi della seduta.

Interviene, sulle prime parole del rappresentante del "Comitato Tutela Fiumi", il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** e fa presente al predetto che gli è stata, dietro apposita richiesta in tal senso, consentita la partecipazione ai lavori della seduta – a termini di Regolamento Provinciale apposito e come indicato chiaramente sulla nota di invito alla seduta – in qualità di mero uditore e cioè senza possibilità di interferire con i lavori della Conferenza dei Servizi, riservata alle Amministrazioni che devono rilasciare titoli abilitativi per le opere in progetto oppure titolati ad esprimersi in ragione della normativa sulla V.I.A. Il **dott. Stevanin** invita, pertanto, l'uditore a non interferire con i lavori della seduta.

Di seguito richiede di poter intervenire il Rappresentante dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti. La parola gli è data dal Presidente della Conferenza dei Servizi.

Avuta la parola, il **Rappresentante dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti dott. forest. Andrea Maccioni** afferma: "Io non avevo nulla da rilevare rispetto alle ultime modifiche fatte al progetto dal proponente, nel senso che, rispetto all'inizio, c'era una modifica del Deflusso Minimo Vitale sul torrente Oropa che, poi, in realtà, è rimasto...*(non termina il pensiero)*. Sostanzialmente la presa d'acqua non viene modificata rispetto all'attuale, quindi non abbiamo, come Ente Gestore, niente, di fatto, da rilevare perché, rispetto al progetto iniziale, si è tornati, se non erro, alla situazione attuale, a parte il sistema di misura e quant'altro. Ma la presa d'acqua nel torrente rimane sostanzialmente uguale a quella che è attualmente".

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto delle dichiarazioni del rappresentante dell'Ente Gestore, riprende la parola il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** e - dopo aver richiesto ai presenti se qualcuno desidera intervenire e non avendo riscontrato ulteriori richieste – dà corso alla lettura del Verbale della riunione dell'Organo Tecnico del 13.10.2023, per le parti che riguardano proposte di prescrizione o rilievi importanti. Preliminarmente invita i rappresentanti della Società proponente, nel caso in cui le questioni sollevate non siano state esplicitate in maniera sufficientemente chiara, ad interrompere la lettura per avere eventualmente ulteriori indicazioni o chiarimenti. Inoltre richiede alla Segreteria della Conferenza dei Servizi di proiettare sullo schermo presente nella sala della seduta e sui monitor dei soggetti collegati, per maggior chiarezza ed intelligibilità della lettura che si appresta a fare – il testo del Verbale suddetto, per le parti di rilievo.

Il testo di volta in volta letto è quindi proiettato dalla Segreteria a beneficio di tutti i partecipanti.

Quindi il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin**, con riferimento alla "QUESTIONE n. 2"(n.d.v. che recava:"La "Veroniki W.P.2" S.r.l. ha omesso l'esame delle potenziali interferenze del progetto con la Riserva Naturale Speciale Sacro Monte di Oropa") legge quanto segue:"Risulta ugualmente importante segnalare che la "Veroniki W.P.2" S.r.l. non ha evidenziato che un ulteriore tratto di canale adduttore è all'interno dell'Area Protetta, senza determinare nuovi impatti, trattandosi di opera esistente. Anche le due opere di presa esistenti sui Rii Grande e Moscarola sono situate all'interno dell'Area Protetta, pertanto la scelta della "Veroniki W.P.2" S.r.l. di rimuoverle rappresenta un fattore positivo".

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto di quanto qui sopra riportato, richiede di poter intervenire il rappresentante dell'Ente Gestore della Riserva. La parola gli è data da parte del **Presidente della Conferenza dei Servizi**.

Avuta la parola, il **Rappresentante dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti, dott. forest. Andrea Maccioni** precisa:"Vorrei solamente informare i presenti che, dal 2019, la Legge sulle Aree Protette

ha cambiato il nome dell'Ente, la cui denominazione corretta, da allora, è RISERVA SPECIALE DEL SACRO MONTE D'OROPA. E' quindi stata eliminata dalla precedente definizione il termine "Naturale". Solo questo".

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto della precisazione operata dal rappresentante dell'Ente Gestore della Riserva, riprende la parola il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** e, dopo aver ringraziato il predetto per la precisazione operata, afferma: "A questo proposito, anticipo che, nella successiva "QUESTIONE n. 4" l'Organo Tecnico ha osservato: *"Con riferimento al sottopunto II) l'Organo Tecnico osserva che dovranno essere acquisiti, in sede di Conferenza dei Servizi, i pareri degli Enti con competenze paesaggistiche e di rischio idrogeologico, per appurare se le opere delle prese dismesse sui Rii Moscarola e Grande siano o meno da rimuovere. Per quest'ultima, essendo localizzata all'interno dell'Area Protetta, sarà necessario acquisire altresì il parere dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti"*. Ecco, il proponente indica che, dal punto di vista ambientale - mi corregga se eventualmente sbaglio - sarebbe opportuno non andare ad intervenire per rimuovere quello che è stato all'epoca posato per queste prese minori che vengono dismesse. C'è da valutare se, effettivamente, questa modalità sia condivisa da chi si esprime sia in materia di paesaggio sia in materia di tutela dell'Area Protetta. La Conferenza dei Servizi deve acquisire a verbale la posizione sulla questione specifica da parte di questi soggetti, in sostanza".

Interviene, allora, chiamato in causa dal Responsabile del Procedimento, il **Rappresentante dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti dott. forest. Andrea Maccioni** e riscontra, al predetto: "Devo dire la verità: la domanda che ci pone mi trova un po' spiazzato, perché non ricordo che le due prese si trovassero all'interno dei confini della Riserva Speciale del S. Monte di Oropa...*(lascia in sospensione la frase)*".

Interviene, allora, il **funzionario tecnico del Servizio Rifiuti, V.I.A., Energia, Qualità dell'Aria, Risorse Idriche ed Acque Reflue, dott. ric. Marco Baietto** ed afferma, rivolto al Rappresentante dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti: "Quella sul Rio Grande sì, perché tutto il corso d'acqua è dentro alla Riserva. Il Rio Moscarola è al confine, forse è *più fuori che dentro...**(lascia in sospensione la frase)*".

Replica il **Rappresentante dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti dott. forest. Andrea Maccioni**: "Ma effettivamente anch'io, adesso, stavo cercando di riguardare le mappe...*(lascia in sospensione la frase)*. Comunque è chiaro che la rimozione delle opere ha sempre un perché, se però non diventa più impattante la cantierizzazione della rimozione rispetto al loro mantenimento *in loco...**(lascia in sospensione la frase)*. Insomma, bisognerebbe fare un minimo di valutazione sulla cantierizzazione".

Dopo tale indicazione, interviene il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** e, rivolgendosi al proponente, gli domanda: "Ingegnere Pallanza, Lei sa dirci se sono state fatte da Voi considerazioni specifiche in proposito?".

Chiamato in causa, il **progettista della "Veroniki Water Power Due" S.r.l. ing. Stefano Pallanza** risponde: "No. Abbiamo fatto dei ragionamenti - diciamo così - sulla base di come si presentano i manufatti di presa; per cui c'eravamo orientati a concludere quello che poi trovate scritto negli elaborati di progetto che avete esaminato: che, a nostro parere, converrebbe probabilmente lasciarli dove sono, visto che oramai sono manufatti che sono lì da decenni e - perdonatemi la definizione - di fatto "inserirli nell'ambiente"...*(lascia in sospensione la frase)*. Intendo dire che, se avete dato loro un'occhiata, sul calcestruzzo, in buona parte, è cresciuto il muschio e l'ambiente attorno si è

rinaturalizzato abbondantemente dopo che sono stati eseguiti i lavori di costruzione di queste opere. Adesso, entrando più nel dettaglio, senz'altro il manufatto di presa sul Rio Grande, mi sembra di aver capito che è l'unico completamente all'interno dell'Area Protetta ed è quello che è più facile da rimuovere se si decide che va rimosso; perché, da come si vede dalle foto che ho inserito a pag. 13 del *Fascicolo Integrativo*, di fatto - a parte un piccolo canaletto, largo, voglio dire, 30-40 cm e profondo circa 10 cm, che è stato scavato nella roccia affiorante e che quindi rimarrebbe lì perché non si può fare diversamente - il manufatto è poi un pozzetto di calcestruzzo appoggiato sulla roccia, che sarà all'incirca 1m x 1m e alto 50 cm, grosso modo...*(lascia in sospensione la frase)*. Quindi non sarebbe un grosso lavoro demolire quel singolo manufatto lì e portarlo via senza dover prima realizzare piste di accesso e simili...*(lascia in sospensione la frase)*. Dico così perché lì è costituito da roccia affiorante, non ci sono strati di altro materiale. Invece a me pare che sia da lasciare senza rimuoverlo - perché andarlo a rimuovere procurerebbe più danni che benefici - il canale che collega questo pozzetto al canale di adduzione sottostante. Dico così perché quello lì è interrato lungo il versante e, andarlo a rimuovere, significherebbe dover tagliare via la vegetazione, incidere il versante, rimuovere il tubo: insomma tante modifiche del contesto. Secondo me quello, se anche stesse lì...*(non conclude il pensiero)*. Intanto non lo vede nessuno, è coperto dal terreno e dalla vegetazione; una volta che gli si toglie il pozzetto in testa dal quale prende l'acqua non c'è più neanche il rischio che si riempia d'acqua...*(lascia in sospensione la frase)*. Insomma, alla fine, personalmente non vedrei un grosso problema a lasciarlo dov'è. Al limite possiamo approfondire quest'aspetto con una documentazione fotografica più ampia e dei dettagli planimetrici, in modo da dare indicazioni più dettagliate. Per la presa sul Rio Moscarola invece è un po' diverso il discorso, perché, di fatto, è costituita da una specie di canalina artificiale che prende l'acqua dall'impluvio principale, da cui scende il rio e la sposta di qualche metro verso la destra orografica del rio stesso, la porta all'imbocco della tubazione. Anche lì, si potrebbe decidere di rimuovere soltanto la parte del manufatto che, poi in realtà, è un muretto...*(lascia in sospensione la frase)*. Questa canalina è formata dalla sponda lato valle che è un muretto in pietre e malta di piccole dimensioni: forse sarebbe sufficiente demolire quello, in modo che l'acqua continui ad andare giù lungo il rio e lasciare anche qua il tubo interrato. Questo sempre per evitare di andare a scavare su un versante oramai stabilizzato. C'è la vegetazione sopra, secondo me lì sarebbe meglio non toccare. Invece questi piccoli manufatti, che di fatto sono appoggiati su substrato roccioso, si potrebbe pensare di rimuoverli; tanto non si va a mettere in crisi la stabilità del terreno, perché sotto c'è roccia. Quindi si toglie quest'aggiunta che è stata portata sulla roccia per fare i manufatti. Potrebbe essere una soluzione di questo tipo, direi".

Interviene allora il **Rappresentante dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti dott. forest. Andrea Maccioni** ed afferma: "Io concordo con questa impostazione, nel senso che, e con riferimento alla rimozione dei manufatti di cemento attualmente presenti in alveo, con un demolitore a batteria, senza cantierizzazioni particolari, effettivamente potrebbero essere demoliti e rimossi. Poi noi preferiremmo che i tubi venissero intasati, in modo da non costituire potenziali pericoli per la fauna, la microfauna, intendo. Ora non so con precisione, magari comprimendogli l'ingresso oppure cementandolo o costipandolo con della terra compattata assieme a pietre...*(lascia in sospensione la frase)*. Insomma trovando un modo efficace, perché quella derivazione non sia più neanche accidentalmente attiva per l'acqua; perché è vero che se non c'è la presa trasversale probabilmente l'acqua non entra nel tubo ma è altrettanto vero che, in occasione di piene del corso d'acqua o quant'altro, si potrebbe accidentalmente riattivare e portarsi via parte dell'acqua presente in alveo".

Riprende la parola il **progettista della "Veroniki Water Power Due" S.r.l. ing. Stefano Pallanza** e, rivolgendosi al rappresentante dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti, afferma: "Sì, si può fare senz'altro. Intanto sono tubi di piccole dimensioni, non è certo un grosso problema ostruirne

l'imbocco di monte. E' senz'altro fattibile con operazioni manuali, senza dover arrivare con dei mezzi e fare piste di accesso e simili".

Interviene di seguito – dietro invito del Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin – la **funzionaria tecnica del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Provincia di BI-NO-VCO-VC, arch. Marina Brustio** ed afferma: "Sì, anche a me, come ipotesi, sembra in linea di massima ragionevole. Però vorrei capire meglio...*(lascia in sospensione la frase)*. Visto che ho la parola illustrerei tutte le considerazioni svolte dalla Soprintendenza, se si ritiene che sia il momento".

Riscontra all'arch. Brustio il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin**: "Prego, proceda pure come crede".

Riprende allora la parola la **funzionaria tecnica del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Provincia di BI-NO-VCO-VC, arch. Marina Brustio** e prosegue: "Bene. Come è noto a tutti, l'area dal punto di vista paesaggistico è "ipertutelata", per così dire, perché abbiamo le tutele sia dell'*art. 142* con la fascia fluviale, il bosco la lettera f) che è la "Riserva Non Naturale del Sacro Monte" e poi abbiamo il *Galassino*, cioè la dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Lago della Vecchia e via dicendo. Quindi una tutela sotto diverse indicazioni normative, per diversi aspetti, insomma. Ne discende che risulta necessario acquisire, come si è detto all'inizio, l'Autorizzazione Paesaggistica da parte dei Comuni. In questo senso mi sembra di capire che le opere prevedano - come dire - ridotto impatto, in quanto opere minute, anche se io faccio un po' fatica a capire l'entità di questi piccoli apparati sopra suolo. Dico così perché alla Soprintendenza interessano ovviamente tutti gli elementi sopra suolo, sia in riferimento alla presa principale - e quindi a questo misuratore, alle aste, alla modifica della bocca, alle sonde e via dicorrendo - e sia quello che si diceva poc'anzi della prima proposta relativa alle chiusure delle opere di presa secondaria o chiusura parziale/smantellamento, a questo punto. Allora, se le opere da svolgere fossero estremamente *minute*, passatemi il termine, l'Ente precedente in tema paesaggistico - in questo caso è il Comune o, meglio, sono I COMUNI - dovrebbero stabilire se vi sono le condizioni per applicare l'allegato "A" del *D.P.R. 31*, cioè degli interventi per i quali non è necessaria l'autorizzazione paesaggistica. Tuttavia, ribadisco, questo lo devono fare i Comuni, perché noi ci esprimiamo con un parere premetto, endoprocedimentale in questo senso. Se venisse acclarato che invece queste opere, benché ridotte, non rientrano in nessuna fattispecie esimente dell'allegato al *D.P.R. 31*, allora sarebbe necessario acquisire tra le varie autorizzazioni anche quella paesaggistica e quindi servirebbe senz'altro la Relazione Paesaggistica e i Comuni competenti dovrebbero svolgere l'istruttoria ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del Codice dei Beni Culturali, acquisendo il parere delle loro Commissioni per il Paesaggio. Nel merito, oltre all'autorizzazione paesaggistica, se fosse ancora possibile integrare in questa fase, dal punto di vista del nostro Ufficio sarebbe opportuno poter disporre di una "*Tavola dei gialli e rossi*" di confronto che dia l'immediata percezione di quelle che possono essere le modifiche soprassuolo di progetto o a seguito delle richieste degli Enti coinvolti. Quindi, a questo punto, anche il fatto della dismissione non ha molta rilevanza. Per esempio, quanto all'eliminazione di questo pozzetto e forse di alcune tubazioni, a questo punto, forse una ricognizione fotografica appuntata su un doppio registro, puntuale su queste opere o microopere, chiamiamole così...*(non conclude il pensiero)*. Inoltre però servirebbe anche un po' più di inserimento nel contesto e, quindi, lo *zoom* sull'opera con tutti i vari elementi e il suo inserimento nel contesto. E poi un approfondimento su queste prese secondarie. Inoltre non sarebbe male avere già in questa fase il piano della dismissione delle opere che potrà avvenire a fine vita ciclo impianto. Questo mi sembra un po' tutto quello che può avere una rilevanza sotto il profilo paesaggistico, ecco. Ah, volevo chiedere all'ingegnere progettista una

banalità: le tubazioni sono in acciaio o possono essere di qualche altro materiale inquinante? Le tubazioni, intendo, che rimarrebbero in opera ma non più in esercizio. Grazie”

Riscontra all'arch. Brustio il progettista della “Veroniki Water Power Due” S.r.l. ing. Stefano Pallanza: “Mah, per i brevi tratti che ho visto io, direi che sono in PVC, non in acciaio. C'è da dire che si sta parlando - tanto per dare un'idea delle loro dimensioni - se non ricordo male di tubi di 30 cm di diametro, grosso modo di lunghezza tra i 20 e i 30 m, sia l'uno che l'altro. Quindi, in tutto, si parlerebbe di 40-50 m di tubo di 30 cm di diametro, praticamente tutto interrato, lungo i due tratti che collegano il manufatto di presa al canale di adduzione principale che scorre sotto”.

Riprende quindi la parola, la funzionaria tecnica del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Provincia di BI-NO-VCO-VC, arch. Marina Brustio ed afferma: “Ecco ma questo deve essere evidente, sia in termini di rappresentazione grafica e anche fotografica. Per chi non conosce i luoghi e deve esprimersi sotto il profilo di interesse, deve essere tutto molto esplicito! Oltre a questo, comunque, non avrei altro da dire. Io ringrazio per avermi consentito di esprimere il nostro avviso e chiedo scusa a tutti, ma ho un appuntamento fissato tra pochissimo, per cui richiedo se posso scollegarmi dalla seduta, sia rispetto diciamo alla competenza specifica paesaggistica e ed archeologica sia rispetto al ruolo di Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali”.

Risponde all'arch. Brustio, il Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin: “Allora, rispetto alla competenza specifica della Soprintendenza, se non ha nulla da aggiungere in più direi che va bene così. Relativamente al ruolo di R.U.A.S., in questo momento non sono ancora in condizioni di esserne esattamente certo ma non credo che la Conferenza dei Servizi sarà in condizioni di esprimere le proprie determinazioni conclusive già in questa seduta. Direi che se ha altri impegni si può scollegare, con la possibilità che, se dovessimo trovarci nella condizione di doverci tutti esprimere, potremmo doverLa ricontattare”.

Riprende la parola la funzionaria tecnica del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Provincia di BI-NO-VCO-VC, arch. Marina Brustio ed afferma: “Confermo di aver esaurito l'esposizione dei nostri rilievi come Soprintendenza. Sarò in condizione, in tempi brevi di formalizzare alla Provincia le indicazioni e le richieste appena esposte in una nota P.E.C. del Soprintendente. Rimango comunque, come ha indicato il Responsabile del Procedimento, a disposizione per essere ricontattata, qualora si rendesse necessario esprimere le determinazioni conclusive come R.U.A.S. nella odierna seduta. Grazie a tutti”.

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto di questi interventi surriportati, la funzionaria tecnica del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Provincia di BI-NO-VCO-VC (nonché R.U.A.S. designata dalla Prefettura di Biella) arch. Marina Brustio, interrompe il collegamento da remoto alla seduta. Sono le ore 10:35.

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto di quanto testè riferito, riprende la parola il Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin e procede nella lettura delle parti di interesse del Verbale della riunione del 12.10.2023 dell'Organo Tecnico Provinciale. Legge, a proposito della “QUESTIONE n. 3”: L'Organo Tecnico richiede l'assegnazione della seguente PRESCRIZIONE: “Preso atto che non sono previsti lavori tali da prevedere piste di cantiere, tutte le aree eventualmente interferite per l'avvicinamento o lo stoccaggio dei materiali dovranno in ogni caso essere prontamente inerbite, con miscugli di flora

locale, garantendo il miglior rapporto graminacee/leguminose (indicativamente 70% graminacee e 30% leguminose)". Ci sono interventi in proposito?".

Interviene allora il **Rappresentante dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti dott. forest. Andrea Maccioni** e domanda al Responsabile del Procedimento: "Mi scusi dottore, ma dove sarebbero da effettuare questi ripristini? Perché, da quello che c'è scritto nella "Relazione", i lavori da effettuare sul torrente Oropa vengono effettuati passando dal canale; che poi, in realtà, è un camminamento. Oppure si attraversa il prato in riva destra del torrente"

Riscontra al dott. forest. Maccioni il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin**: "Preciso che la prescrizione si riferisce alle aree eventualmente interferite per l'avvicinamento o lo stoccaggio dei materiali. Per cui riguarda l'ambito dell'ipotesi di necessità derivanti dalle attività che verranno svolte. Non so se sono stato chiaro".

Interviene, *ad adiuvandum*, il **funzionario tecnico del Servizio Provinciale Rifiuti, V.I.A. Qualità dell'Aria Energia Acque Reflue Risorse Idriche dott. ric. Marco Baietto** ad aggiunge: "Sì, vorrei precisare che la prescrizione era stata inserita proprio perché, se nelle sedute della Conferenza dei Servizi fosse uscita qualche problematica relativa alla dismissione di opere, come abbiamo parlato poco fa', gli interventi di ripristino dovrebbero eseguirsi secondo prescrizione appunto".

Ribatte al dott. ric. M. Baietto il **Rappresentante dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti dott. forest. Andrea Maccioni**: "Questo mi è chiaro. Io però avevo inteso, dalla lettura degli elaborati di progetto, che non ci sarebbero stati interventi del genere...*(lascia in sospensione la frase)*".

Ribatte al dott. A. Maccioni il **funzionario tecnico del Servizio Provinciale Rifiuti, V.I.A. Qualità dell'Aria Energia Acque Reflue Risorse Idriche dott. ric. Marco Baietto**: "Beh, per adesso non ce ne sono. Tuttavia, sentendo quel che diceva prima la Soprintendenza, nel caso di dismissione, ad esempio, delle tubazioni, un intervento di ripristino sarà necessario. E' questo".

Ribatte al dott. ric. M. Baietto il **Rappresentante dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti dott. forest. Andrea Maccioni**: "Certo. Tuttavia, se parliamo di ambiente boschivo, l'inerbimento con quelle specie non è sicuramente l'intervento di ripristino più idoneo! Nel senso che, se sarà predisposta una cantierizzazione, per la rimozione di quei famosi 20 + 20 m di tubo, probabilmente non sarebbe poi l'inerbimento la soluzione migliore...*(lascia in sospensione la frase)*. Ma è solo perché l'ambiente boschivo non lo consente! Solo quello...*(lascia in sospensione la frase)*. In questo momento non sono certo se lasciare al progettista l'eventuale proposta di ripristino a seguito della dismissione dei tubi oppure no...*(lascia in sospensione la frase)*".

Interviene allora il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanine**, rivolgendosi al rappresentante dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti, propone: "Se la Conferenza non lo ritiene congruo possiamo non approvare la prescrizione. In seguito valuteremo poi quando verrà presentata...*(non può concludere il pensiero a causa dell'intervento, sulle sue parole del rappresentante dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti, dott. forest. A. Maccioni)*".

Interviene, sulle parole del Presidente della Conferenza dei Servizi dott. G. Stevanin, il **Rappresentante dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti dott. forest. Andrea Maccioni** ed afferma, a quello rivolgendosi: "No ma nel senso che questa prescrizione è utile pensando ai lavori in riva destra del torrente Oropa, nel prato che porta verso la presa del torrente Oropa, lì sì! Però mi

sembrava di aver letto nel progetto che, in realtà non sarebbero passati di lì ma sarebbero passati dalla condotta che è anche la passerella pedonale. Quindi mi immaginavo, da quello che hanno scritto i progettisti nella documentazione progettuale, che non tocchino niente in riva destra! Tutto qui, anche perché tutti gli interventi che dovranno fare - misuratori e quant'altro - sono tutti da operare in riva sinistra. Quindi la lascerei come eventuale prescrizione; ma, se non cambiano le idee e i progetti non dovrebbero avere necessità di ripristinare nulla!”.

Interviene allora il **progettista della “Veroniki Water Power Due” S.r.l. ing. Stefano Pallanza** ed afferma: “Mah, l'intenzione è quella descritta in progetto, di muoversi lungo il canale. E' anche vero che la prescrizione di per sé non è che faccia danno, nel senso che, se si verificasse quell'eventualità lì, fatto salvo di ottenere le autorizzazioni necessarie per passare da quel lato, avremmo già la prescrizione che dice come regolarsi”.

Eccepisce allora al proponente il **Rappresentante dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti dott. forest. Andrea Maccioni**: “Mah, io rimango d'accordo sulla prescrizione...*(lascia in sospensione la frase)*. E' chiaro che se Voi cambiaste idea e Vi metteste a fare i lavori passando dalla sponda destra tale cambio di rotta non potrebbe non essere previsto dal progetto, senno mettereste in atto delle difformità...*(lascia in sospensione la frase)*. Quindi il mio appunto era questo: sono d'accordo sul mantenimento in essere della prescrizione, fermo restando che se Voi cambiate idea sul tipo di interventi, lo dovete descrivere nel progetto, prima della fine del procedimento. Perché, ad oggi, io leggo che la riva destra manco la guardate, quindi...*(non conclude il pensiero)*. Poi conosco il posto, quindi immagino che sia più comodo arrivare con i fuoristrada e i *pick up* o simili in riva destra, attraversare il torrente a piedi e fare i lavori sulla riva sinistra...*(lascia in sospensione la frase)*. Tuttavia Voi avete scritto che arrivate dalla riva sinistra. Se, al contrario - perché è probabilmente più comodo - pensate di fare diversamente, allora, in quel caso, sottoscrivo assolutamente la prescrizione che l'Organo Tecnico ha proposto ora di assegnarvi. Questo assolutamente! E' solo una questione Vostra di azienda e di come volete agire con riferimento alla cantierizzazione delle opere da attuare”.

Quindi interviene ancora il **progettista della “Veroniki Water Power Due” S.r.l. ing. Stefano Pallanza** e, rivolgendosi al rappresentante dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti, domanda: “Ma solo per sapere: se uno può scendere con il *pick-up* - diciamo - fino alla centrale sulla sponda destra e poi proseguire e attraversare i prati, attraversare il torrente a piedi, senza fare piste senza fare niente, servirebbe comunque un nulla osta da parte dell'Ente di Gestione o no?”

Riscontra al proponente il **Rappresentante dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti dott. forest. Andrea Maccioni**: “Guardi, quello che servirà sarà soprattutto l'autorizzazione dei proprietari! E ciò soprattutto se è periodo di fienagione, visto che gli rovinereste il prato...*(lascia in sospensione la frase)*. Poi conoscendo e sapendo come funzionano le cose, dal momento della progettazione alla lavorazione, bisogna che la Vostra azienda abbia chiaro che se l'ultimo tratto è da fare a piedi, così dovrà poi fare: lasciare i mezzi alla centrale e procedere a piedi! Però vedete che quello che ho detto ha un senso? Voi sul progetto avete detto che il lato destro non lo usate, O.K.? Se adesso Vi viene in mente di usarlo, allora d'accordo le prescrizioni dell'Organo Tecnico ma il Vostro progetto lo dovete riscrivere con le nuove intenzioni! Perché a tutt'oggi, queste modalità che ora Lei ventila, nel progetto che tutti noi abbiamo valutato, non ci sono!”.

Prende, a questo punto, la parola lo **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** ed afferma: “Io direi questo, se siamo tutti d'accordo: lo scopo delle prescrizioni è quello di dettagliare meglio i temi che non sono stati affrontati in maniera completamente adeguata. Ciò non toglie che, se le varie “Questioni” non erano pertinenti o non

sono state centrate dal proponente a livello di controdeduzione - come mi è parso di capire che abbiate evidenziato ora - le prescrizioni che ne sono derivate a livello di proposta di assegnazione da parte dell'Organo Tecnico possono anche non essere approvate dalla Conferenza dei Servizi. Come ho detto si tratta solo di proposte di assegnazione. Per cui, la proposta che faccio, con riferimento a questa prescrizione adesso dibattuta è di considerarla non approvata. Dopodichè, qualora la proposta che dovrà essere validata circa i ripristini delle prese da dismettere, comportamenti degli interventi ulteriori in termini di rinaturalizzazione, verrà operata una valutazione, relativamente al sito specifico. Ne discende che questa prescrizione non avrebbe comunque un senso, per cui ribadisco la proposta di **NON APPROVARNE L'ASSEGNAZIONE**, se tutti sono d'accordo".

Si pronuncia, al riguardo, il **Rappresentante dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti dott. forest. Andrea Maccioni**: "Noi siamo d'accordo con questa proposta".

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto di questo riscontro e che non si registrano posizioni in dissonanza con la proposta, il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** dichiara pertanto **NON APPROVATA** dalla Conferenza dei Servizi la prescrizione che recita: "Preso atto che non sono previsti lavori tali da prevedere piste di cantiere, tutte le aree eventualmente interferite per l'avvicinamento o lo stoccaggio dei materiali dovranno in ogni caso essere prontamente inerbite, con miscugli di flora locale, garantendo il miglior rapporto graminacee/leguminose (indicativamente 70% graminacee e 30% leguminose)".

Di seguito, il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** prosegue la lettura delle parti d'interesse del Verbale della riunione dell'Organo Tecnico del 13.10.2023.

Con riferimento alla "QUESTIONE n. 4" (n.d.v.: che recava: "Nel merito delle rappresentazioni grafiche, per poter comprendere le strutture e il funzionamento dei manufatti e pervenire all'eventuale rilascio dell'autorizzazione della proposta qui istruita, l'Organo Tecnico richiede che tutti i dispositivi fossero rappresentati graficamente, indicando la situazione ante-operam e post-operam. Detta integrazione avrebbe dovuto già verificarsi, imprescindibilmente, in sede di chiarimenti, provvedendo a rendere disponibile quanto segue: I) una planimetria e una rappresentazione in sezione dell'opera di derivazione principale, con l'indicazione delle quote assolute della soglia dello stramazzo per il rilascio del Deflusso Ecologico, la soglia di attivazione della derivazione, la quota del coronamento e tutti i sensori di misura incluso il sistema di defangamento per il rilascio della portata in eccesso a valle dell'opera di presa; II) una rappresentazione grafica dei manufatti di derivazione dai Rii secondari"), il **dott. Stevanin** legge: "Nella riunione odierna, l'Organo Tecnico, avendo conto dei chiarimenti forniti dalla "Veroniki W.P.2" S.r.l. in data 04.09.2023, rileva che con riferimento al sottopunto I: Il proponente ha prodotto planimetria e rappresentazione in sezione dell'opera di derivazione principale ma, rispetto alle richieste operate dall'Organo Tecnico non ha fornito indicazioni circa: a) le quote assolute di tutte le soglie e luci di rilascio; b) il posizionamento del sensore di misura nella gàveta del Deflusso Ecologico; c) il sistema di defango per il rilascio della portata in eccesso a valle dell'opera di presa. La criticità (parziale) pertanto permane. Con riferimento al sottopunto II: l'Organo Tecnico osserva che dovranno essere acquisiti, in sede di Conferenza dei Servizi, i pareri degli Enti con competenze paesaggistiche e di rischio idrogeologico, per appurare se le opere delle prese dismesse sui Rii Moscarola e Grande siano o meno da rimuovere. Per quest'ultima, essendo localizzata all'interno dell'Area Protetta, sarà necessario acquisire altresì il parere dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti".

In aggiunta a quanto appena letto, il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** afferma: "Con riferimento a quanto ho appena letto, si evidenzia la necessità di **PRESCRIVERE** alla "Veroniki W.P.2" S.r.l. di presentare, nel termine di

90 giorni calcolati – come solitamente si fa - dal rilascio dell'autorizzazione, i dettagli integrativi di cui è appena stato fatto cenno. Spero di essere stato chiaro”.

Interviene quindi il **progettista della “Veroniki Water Power Due” S.r.l. ing. Stefano Pallanza** e, rivolgendosi al Responsabile del Procedimento, afferma: “Sì, è stato chiarissimo”.

Interviene, altresì, il **Rappresentante dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti dott. forest. Andrea Maccioni** e, rivolgendosi alla “Veroniki W.P.2” S.r.l., afferma: “Posso aggiungere una cosa? Visto che rifarete le planimetrie, potrebbe aver senso inserirvi il confine dell'Area Protetta ogni volta che la palanimetria viene proposta. No, perché anche nella precedente discussione sul rio di cui non ricordo il nome, se scorra o meno entro i confini della riserva cambia un po'...(lascia in sospensione la frase). Infatti, come ci ha detto prima la Soprintendenza, cambia il novero dei vincoli, per cui potete fare o non potete fare qualche pezzo!”.

Interviene il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** e, rivolgendosi al rappresentante dell'Ente di Gestione, precisa: “Adesso si stava parlando dei dettagli costruttivi della presa, delle tavole che ha richiesto la Soprintendenza, di inquadramento e di dettaglio”.

Eccepisce al Responsabile del Procedimento il **Rappresentante dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti Dott. Forest. Andrea Maccioni**: “Sì, questo mi è chiaro però, siccome si parlava anche del dettaglio della presa e, normalmente, almeno un minimo di cartografia corografica dai proponenti viene sempre allegata al dettaglio, noi chiederemmo che, se in quella corografica si inserisce il confine, non farebbe danno...(lascia in sospensione la frase). Ma questo – dico - anche per l'azienda! Così almeno capiscono quali sono i vincoli presenti anche sulle modifiche delle prese e simili”.

Preso atto della surriportata richiesta dell'Ente di Gestione, il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** riformula la **PRESCRIZIONE** nei termini seguenti: “La Veroniki W.P.2” S.r.l., dovrà produrre, nel termine di 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione finale, elaborati grafici contenenti i seguenti elementi integrativi: a) le quote assolute di tutte le soglie e luci di rilascio; b) il posizionamento del sensore di misura nella gàveta del Deflusso Ecologico; c) il sistema di defangazione per il rilascio della portata in eccesso a valle dell'opera di presa; d) idonea corografia recante i confini della Riserva ed i vincoli presenti nell'area”.

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto di quanto qui sopra riportato ed approvato la veste definitiva della prescrizione, il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** prosegue nella lettura del Verbale della riunione dell'Organo Tecnico più volte richiamato.

Con riferimento alla “QUESTIONE n. 5”, legge quanto segue: “Nella riunione odierna, l'Organo Tecnico, avendo conto dei chiarimenti forniti dalla “Veroniki W.P.2” S.r.l. in data 04.09.2023, osserva che il nuovo sistema di limitazione proposto negli elaborati integrativi dell'Agosto 2023 prevede di utilizzare la paratoia di intercettazione posta in corrispondenza della sezione iniziale del canale di adduzione, a ridosso della traversa di presa. Con la nuova impostazione se il misuratore di portata rileva il superamento della portata massima derivabile, il sistema ordina l'abbassamento della paratoia di intercettazione, in modo da ridurre la sezione utile per il passaggio dell'acqua di quanto necessario per fare in modo che la portata che può entrare nel canale rispetti il limite di concessione. La nuova configurazione è ritenuta accettabile dall'Organo Tecnico, a condizione che

– vengono applicate le seguenti **PRESCRIZIONI** -: a) siano adottati adeguati sistemi di misurazione, controllo e distribuzione dati misurati; b) la paratoia di controllo sia normalmente CHIUSA (come già previsto nella documentazione integrativa); c) la portata derivata sia stabilita in continuo a partire dalla portata disponibile e dopo aver verificato il corretto rilascio all'opera di presa”.

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto delle prescrizioni qui sopra riportate e le ha approvate, il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** prosegue nella lettura del Verbale della riunione dell'Organo Tecnico più volte richiamato.

Con riferimento alla “QUESTIONE n. 7” legge quanto segue:”Nella riunione odierna, l'Organo Tecnico, avendo conto dei chiarimenti forniti dalla “Veroniki W.P.2” S.r.l. in data 04.09.2023, rileva che le criticità sono state superate solo parzialmente. Infatti il proponente ha prodotto le tabelle richieste ma separatamente. Per una comprensione del comportamento complessivo delle portate nel nodo idraulico sarebbe stata necessaria la produzione di una tabella univoca che raccolga tutti i dati di livello e di portata, ai misuratori (incluso il nuovo misuratore di Deflusso Ecologico) e ai rilasci in alveo”.

Quindi il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** afferma:”Anche in questo si rende necessario proporre l'assegnazione della seguente **PRESCRIZIONE**:” Entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, la “Veroniki W.P.2” S.r.l., per la comprensione del comportamento complessivo delle portate nel nodo idraulico, dovrà produrre una tabella univoca che raccolga tutti i dati di livello e di portata, ai misuratori (incluso il nuovo misuratore di Deflusso Ecologico) e ai rilasci in alveo”.

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto della prescrizione qui sopra riportata e la ha approvata, il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** prosegue nella lettura del Verbale della riunione dell'Organo Tecnico più volte richiamato.

Con riferimento alla “QUESTIONE n. 8” (tema: Matrice Ambientale “ACQUE”), il **dott. Stevanin** legge la seguente permanente criticità:”Nella riunione odierna, l'Organo Tecnico, avendo conto dei chiarimenti forniti dalla “Veroniki W.P.2” S.r.l. in data 04.09.2023, rileva che la predetta non ha superato le criticità. Infatti il proponente ha chiarito che i dati forniti in rappresentazione del regime di funzionamento avevano l'unico scopo esemplificativo per mostrare i rapporti tra i volumi derivati e rilasciati nelle diverse condizioni. Tuttavia, non ha chiarito quale sia la gestione ottimale per garantire le migliori condizioni di rilascio dal punto di vista della conservazione degli ecosistemi. L'Organo Tecnico intendeva sottolineare, come già indicato alla QUESTIONE precedente, la necessità di una tabella della curva di durata ante-post operam con il funzionamento ai diversi regimi, che permetta di comprendere il rispetto delle condizioni di minimo impatto. In particolare, in coerenza con quanto richiesto dalle Linee Guida Regionali per il rispetto dei volumi massimi derivati annualmente e in condizioni di magra, L'Organo Tecnico ritiene necessario che sia evidenziato il comportamento del sistema specialmente rispetto al volume totale derivato per portate inferiori alla Q_{274} ”.

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto di quanto qui sopra riportato, il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** prosegue nella lettura del Verbale della riunione dell'Organo Tecnico più volte richiamato.

Con riferimento alla “QUESTIONE n. 9”, il **dott. Stevanin** legge:”Nella riunione odierna, l'Organo Tecnico, avendo conto dei chiarimenti forniti dalla “Veroniki W.P.2” S.r.l. in data 04.09.2023, dà

atto che la predetta ha superato la criticità. L'Organo Tecnico pur se ritiene accettabile accettabile la formulazione per stramazzi in parete sottile proposta, nel merito della nuova configurazione, richiede tuttavia che sia assegnata al proponente la PRESCRIZIONE: "Nell'ipotesi in cui la proposta sia realizzata, la "Veroniki W.P.2" S.r.l. dovrà fornire l'esito della verifica in campo".

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto della prescrizione qui sopra riportata e la ha approvata, il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** prosegue nella lettura del Verbale della riunione dell'Organo Tecnico più volte richiamato.

Con riferimento alla "QUESTIONE n. 10", il **dott. Stevanin** legge: "Nella riunione odierna, l'Organo Tecnico, avendo conto dei chiarimenti forniti dalla "Veroniki W.P.2" S.r.l. in data 04.09.2023, dà atto che la predetta ha superato la criticità. La soluzione proposta nella documentazione integrativa prevede che venga mantenuta la stessa impostazione progettuale – quindi con l'adozione di un dispositivo di tipo "statico" – ma che venga aggiunta una sonda di livello a "pressione" da installare nell'imbocco del passaggio a ridosso dello stramazzo al disopra del quale defluisce il D.M.V. E' fatta salva la proposta di assegnazione delle seguenti **PRESCRIZIONI**: a) La tipologia di sonda individuata dovrà garantire la corretta misurazione in modo da evidenziare condizioni di eventuale intasamento e attivare i necessari sistemi di emergenza, tra cui anche la chiusura automatica della paratoia di derivazione; b) I dati misurati dovranno essere archiviati in modo permanente insieme alle portate derivate e alle portate misurate naturali a monte della presa; c) dovrà essere fornito un protocollo d'intervento che descriva gli interventi necessari e le tempistiche".

A questo punto, richiede di intervenire il Rappresentante dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti. La parola gli è data da parte del Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin.

Avuta la parola, il **Rappresentante dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti dott. forest. Andrea Maccioni** domanda al proponente: "Posso sapere come viene gestito oggi, dall'azienda, l'intasamento della presa?"

Riscontra al dott. Maccioni, il **progettista della "Veroniki Water Power Due" S.r.l. ing. Stefano Pallanza**: "Sinceramente non lo so, nel senso che, da quando sono passati alla ragione sociale "Veroniki" la proprietà e le gestione dell'impianto, quest'ultima non la seguiamo più noi. Quindi io non sono più andato su alla presa e non so come facciamo...*(lascia in sospensione la frase)*. Da quanto mi ha detto l'ing. Caruggi, hanno deciso, a titolo – per così dire - cautelativo, di non inseguire come si faceva prima, le variazioni di livello variando l'altezza dello stramazzo, in modo da creare un costante dislivello tra il pelo libero e la soglia dello stramazzo. Invece tengono lo stramazzo del D.M.V. fisso. Per cui, se c'è più acqua, il rilascio è superiore al D.M.V. Come garantiscano che sia sgombro, sinceramente non lo so. Credo che l'unico modo, sulla base di come è attrezzata la presa, sia di mandare su il custode ad ispezionarla. Non credo abbiano...*(non può concludere il pensiero a causa dell'intervento, sulle sue parole, del Rappresentante dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti)*".

Interviene, sulle ultime parole del proponente il **Rappresentante dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti dott. forest. Andrea Maccioni** ed afferma: "Sì ma questo mi è chiaro. Non credo che la parte che garantisce il deflusso sia questione di qualche decina di centimetri e il deflusso del torrente Oropa, che ha - in quanto torrente e in quanto ad Oropa - degli andamenti per cui il trasporto solido, anche di micro parti legnose - non per forza di tronchi, ma anche solo di rami e di foglie - in alcuni

periodi dell'anno facilmente intasa quella presa. Quindi mi chiedevo se Voi regolarmente, in alcuni periodi dell'anno, ogni quindici giorni, o una volta al mese, andate a controllare la presa”.

Riscontra al dott. Maccioni, il **progettista della “Veroniki Water Power Due” S.r.l. ing. Stefano Pallanza**: “Devo ribadire, in tutta sincerità, che non lo so. Non Le so proprio dire che indicazioni sono state date...*(lascia in sospensione la frase)*. Sono indicazioni che attengono alla gestione, che non conosco”.

Riprende la parola il **Rappresentante dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti dott. forest. Andrea Maccioni** ed eccepisce: “Però a me pare che questo abbia a che fare con quello che Vi ha appena chiesto l'Organo Tecnico: oltre che la misura dell'intasamento anche i sistemi per limitarlo, questo intasamento...*(lascia in sospensione la frase)*”.

Interviene quindi il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** e rileva: “In realtà, secondo me, è una questione legata all'evoluzione tecnica. Considerato che stiamo parlando di un impianto non recente, quindi con tutti i limiti che derivano dal fatto che è stato realizzato in epoche passate e lo scopo, credo, della prescrizione è: considerato che, nel frattempo, la tecnologia ci sta dando gli strumenti più performanti, visto che c'è la possibilità di una sonda prevista nel progetto, che consente di ottimizzare tutte le regolazioni idrauliche, questa sonda dovrebbe anche consentire di verificare se ci sono degli intasamenti in modo automatico, andando a chiudere le paratoie nel caso in cui non ci siano le condizioni ottimali per derivare”.

Eccepisce al dott. Stevanin il **Rappresentante dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti dott. forest. Andrea Maccioni**: “Certo ma questo mi era chiaro! Poi è anche interesse dell'azienda tenere libero il contesto, affinché tutto funzioni bene. Io mi immagino però alcuni periodi di asciutta che, con i cambiamenti climatici in corso, sono quasi una costante, soprattutto in certe stagioni. Ecco, l'idea che fosse intasato il deflusso dalla paratia di cemento...*(non prosegue il pensiero)*. E' vero che fa il giro dal pozzetto, poi in riva sinistra viene rilasciato a valle...*(lascia in sospensione la frase)*. Tuttavia, conoscendo un po' le caratteristiche del rio, non è detto che quell'intasamento non possa creare un altro travaso in un'altra parte del torrente. Quindi, in realtà, che modifichi realmente le cose. Per cui chiedevo al proponente se, per caso, disponesse di accorgimenti per ripristinare la funzionalità della presa. E questo, beninteso, prima di tutto per la salvaguardia dei loro interessi economici! Ma, in ogni caso, da un punto di vista naturalistico, anche per ripristinare quella parte del torrente con il deflusso corretto...*(non conclude il pensiero)*. E' vero che si parla poi solo di qualche metro, perché l'acqua viene presa da parte e, se non finisce nel tubo, rientra qualche metro dopo. Però – come ho già detto poc'anzi - conoscendo un po' le caratteristiche del torrente e le sue dinamiche e tutto di seguito, se si riuscisse a ripristinare con prontezza il deflusso sulle vie principali sarebbe la cosa migliore, tutto qua. Ecco, la mia era una pura curiosità, perché sappiamo bene che quel torrente si intasa spesso; inoltre, in questi anni più recenti, con le carenze di acqua che ci sono per prolungati periodi, potrebbe essere un'aggravante ulteriore”.

Ribatte al dott. Maccioni, il **progettista della “Veroniki Water Power Due” S.r.l. ing. Stefano Pallanza**: “Diciamo che, con le ultime integrazioni trasmesse, proprio per cercare di *limitare il meno possibile* i deflussi, abbiamo pensato di gestire gli eccessi di prelievo. Ma vale lo stesso per questa situazione qua, con la paratoia di intercettazione che c'è subito a tergo del muro in fondo a sinistra, che chiude il canale e non con quella di scarico del pozzetto dissabbiatore, chiamiamolo così. In questo modo le eventuali portate prelevate in eccesso o, nel caso in cui, come viene richiesto da questa prescrizione, io non ci avevo pensato; io mi ero limitato a proporre che, se le due sonde rilevano una differenza di quota che fa pensare sostanzialmente che, all'imbocco del

passaggio del D.M.V., ci possa essere un intasamento...*(non conclude il pensiero)*. Perché, per la mia esperienza, se si intasa, si intasa l'imbocco. Una volta che i rametti sono entrati in quella canaletta larga 50 cm, poi defluiscono verso valle e possono intasarsi nella sezione di imbocco, perché, magari, un ramo arriva ed entra di traverso, si incastra e si ferma lì...*(lascia in sospensione la frase)*. Io, in altri termini, avevo pensato di mettere una sonda ulteriore, proprio a ridosso dello stramazzo, perché un'eventuale differenza di quota sta a segnalare che c'è un problema sull'imbocco. In tal caso, recependo la prescrizione, si chiude finché non va il custode a ripristinare la pulizia e il corretto funzionamento. Si potrebbe chiudere in automatico la derivazione, insomma: mi sembra che lo spirito della richiesta sia quello, proprio per evitare che il custode vada magari dopo tre giorni e l'impianto derivi non rilasciando il D.M.V. Insomma, chiudendosi la derivazione, verrebbe chiusa proprio dalla paratoia che c'è praticamente subito dopo la griglia; quindi l'acqua che entrasse nella griglia non inizierebbe neanche il suo percorso dentro al canale, per essere scaricata qualche metro più a valle, a livello del canale sotto la griglia; l'acqua uscirebbe direttamente dalle fessure stesse della griglia o ci transiterebbe sopra. Quindi resterebbe nell'alveo, come se non ci fosse la derivazione, in sostanza. Quindi con questa proposta verrebbe a mancare quella "perturbazione", diciamo così, anche nei pochi metri che separano la traversa dallo sbocco del tubo di scarico".

Replica al proponente il **Rappresentante dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti dott. forest. Andrea Maccioni**: "OK, mi è chiaro. Ma, se manca la corrente, rimane normalmente tutto chiuso? E' così?".

Riscontra al dott. Maccioni il **progettista della "Veroniki Water Power Due" S.r.l. ing. Stefano Pallanza**: "Se manca la corrente sì. Qua sto recependo una richiesta che era stata fatta dall'Organo Tecnico già nella versione precedente. Diciamo che ora l'abbiamo solo invertita, perché allora, siccome la gestione era data dall'apertura della paratoia di scarico nel pozzetto, la richiesta era che quella fosse, in condizioni normali, aperta. Adesso invece è data dalla chiusura della paratoia del dispositivo; quindi, in assenza di corrente, la paratoia si chiude".

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto del dibattito qui sopra riportato, il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** prosegue nella lettura del Verbale della riunione dell'Organo Tecnico più volte richiamato.

Con riferimento alla "QUESTIONE n. 12", il **dott. Stevanin legge:** "L'Organo Tecnico richiede che la "Veroniki W.P.2" S.r.l. individuasse ed illustrasse, in sede di chiarimenti, il criterio di registrazione di tutte le portate (misurate o stimate indirettamente). L'Organo Tecnico, in proposito, sottolineò sin da subito che le credenziali di accesso al data base avrebbero dovuto essere fornite successivamente al riavvio dell'impianto, prevedendo specifiche tecniche di archiviazione da concertare con gli Enti. Il proponente era chiamato a fornire in sede di chiarimenti le specifiche tecniche predette. Nella riunione odierna, l'Organo Tecnico, avendo conto dei chiarimenti forniti dalla "Veroniki W.P.2" S.r.l. in data 04.09.2023, dà atto che la predetta ha superato la criticità. Tuttavia richiede, in ogni caso, l'assegnazione delle seguenti **PRESCRIZIONI**: 1) le credenziali di accesso al data base dovranno essere fornite prima del riavvio dell'impianto; 2) il dato deve essere archiviato ogni 10 minuti. Al link che sarà indicato, dovrà essere possibile anche recuperare porzioni di archivio in formato .csv;

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto delle prescrizioni qui sopra riportate e le ha approvate, il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** prosegue nella lettura del Verbale della riunione dell'Organo Tecnico più volte richiamato.

Con riferimento alla "QUESTIONE n. 13" (n.d.v.: che recava: "L'Organo Tecnico richiese che la "Veroniki W.P.2" S.r.l., in sede di chiarimenti: I) illustrasse nel dettaglio come garantirà la visibilità delle aste idrometriche da entrambe le sponde, al fine di assicurare il controllo del Deflusso Ecologico anche da personale non esperto; II) rappresentasse in planimetria il posizionamento delle aste"), il **dott. Stevanin** legge: "Nella riunione odierna, l'Organo Tecnico, avendo conto dei chiarimenti forniti dalla "Veroniki W.P.2" S.r.l. in data 04.09.2023, dà atto che il proponente garantirà la visibilità posizionando due aste graduate in modo adeguato e che, pertanto le criticità sono superate". Prima di proseguire la lettura, il dott. Stevanin precisa che la **PRESCRIZIONE** che segue è stata formulata dall'Organo Tecnico su richiesta della Vigilanza Provinciale ittico-venatoria; quindi legge: "Per quanto riguarda i lavori da svolgere per dare corso alla Variante richiesta, qualora essa sia assentita e si rendano necessari, per realizzarla, interventi in alveo, la "Veroniki W.P.2" S.r.l., sarà tenuta ad osservare scrupolosamente la Disciplina delle "Modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici" ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale n. 37/2006".

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto della prescrizione qui sopra riportata e la ha approvata, il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** prosegue nella lettura del Verbale della riunione dell'Organo Tecnico più volte richiamato.

Con riferimento alla "QUESTIONE n. 14" (n.d.v.: che recava: "Matrice ambientale "BIODIVERSITÀ" - L'Organo Tecnico, nella precedente riunione del 26.05.2023, rilevò che la "Veroniki W.P.2" S.r.l., nella documentazione tecnica resa disponibile in allegato all'istanza qui istruita, aveva completamente omesso la valutazione di questa matrice ambientale. In particolare: 1) non aveva descritto lo stato attuale del corso d'acqua; 2) non aveva valutato gli eventuali impatti sulla matrice ambientale "Biodiversità" determinabili dalla variante; 3) non aveva proposto le conseguenti eventuali misure di mitigazione, perché siano valutate dalle autorità competenti. Le sopraelencate necessarie trattazioni avrebbero dovuto essere adeguatamente operate dal proponente in sede di contro-deduzione alla richiesta di chiarimenti") il **dott. Stevanin** legge: "Nella riunione odierna, l'Organo Tecnico, avendo conto dei chiarimenti forniti dalla "Veroniki W.P.2" S.r.l. in data 04.09.2023, rileva che le criticità non sono superate. Nel prendere infatti atto che il proponente ha fornito un documento di inquadramento generale e ha definito un piano di monitoraggio che può essere condivisibile, l'Organo Tecnico ritiene che l'inquadramento fornito dalla "Veroniki W.P.2" S.r.l. non sia sufficiente, infatti: 1) il proponente ha fornito una valutazione dello stato di fatto basata unicamente sulla letteratura e attraverso dati obsoleti. L'Organo Tecnico aveva richiesto un inquadramento dello stato ambientale attuale del corso d'acqua e che ne fosse valutata la coerenza con i dati ufficiali; 2) il proponente doveva stimare l'effetto sugli ecosistemi acquatici dell'innalzamento di portata derivata alla luce delle considerazioni sullo stato attuale del corso d'acqua. Per le valutazioni sulla compatibilità è necessario fare riferimento alla sopra menzionata D.G.R. n. 28-1194 del 2015, verificandone i parametri principali". Quindi il **dott. Stevanin** chiosa: "Va rimarcato pertanto che la "QUESTIONE n. 13", di fatto, non è stata risolta dal proponente. La stessa cosa si può dire altresì con riferimento alla successiva "QUESTIONE n. 16", che andrei di seguito ad esporre. (n.d.v.: la predetta recava: "In particolare la "Veroniki W.P.2" S.r.l., in sede di chiarimenti, era chiamata a fornire un'adeguata trattazione sulla fauna ittica presente e proporre un modello idoneo a descrivere la variazione degli habitat rispetto alle condizioni naturali, non essendo tali aspetti mai stati affrontati in modo adeguato per questo impianto né in occasione della precedente fase di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A., né nella predisposizione del S.I.A. per la fase di Valutazione attuale"), il **dott. Stevanin** legge "Nella riunione odierna, l'Organo Tecnico, avendo conto dei chiarimenti

forniti dalla "Veroniki W.P.2" S.r.l. in data 04.09.2023, dà atto che la predetta non ha superato la criticità. Infatti, come già osservato a proposito della precedente "QUESTIONE n. 14", la trattazione sulla fauna ittica è stata affrontata dalla "Veroniki W.P." S.r.l. con dati obsoleti e senza la proposizione di alcun modello per la descrizione degli habitat. Per tale motivo l'Organo Tecnico rimanda alle richieste indicate a proposito della citata "QUESTIONE n. 14" per gli approfondimenti tuttora carenti".

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto delle indicazioni qui sopra riportate, il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** fa presente che, a giudizio dell'Organo Tecnico Provinciale, la "Veroniki W.P.2" S.r.l. non è riuscita a soddisfare pienamente le due "QUESTIONI nn. 14 e 16" testé esaminate, in tema di biodiversità. Poi domanda: "Ci sono richieste di intervento da parte dei presenti?".

Non riscontrando richieste da parte di alcuno, il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** si rivolge al proponente: "L'azienda come si pone di fronte a questo permanere di criticità, di QUESTIONI non completamente risolte: delle dismissioni delle prese sui rii minori - Rio Grande e Rio Moscarola - e il necessario dettaglio, per consentire ai Comuni e alla Soprintendenza di esprimersi sulla questione e sulla modalità più corretta per le dismissioni? Inoltre per il regime di funzionamento e per gli aspetti idrologici e per il tema della biodiversità, rimasto carente degli approfondimenti richiestiVi, come Vi abbiamo illustrato?".

Chiamato in causa, riscontra al Responsabile del Procedimento il **progettista della "Veroniki Water Power Due" S.r.l. ing. Stefano Pallanza**: "La nostra idea sarebbe quella di fornire integrazioni volontarie, alla luce dei rilievi che ci avete significato nel corso della seduta odierna. Sarebbero elaborati integrativi delle controdeduzioni che avevamo già fornito in data 04.09.2023 e riguarderebbero l'aspetto della biodiversità, da redigersi a cura del dott. Spairani e l'aspetto della dismissione di un'opera secondaria. Abbiamo inteso il tenore dei rilievi della Conferenza dei Servizi di questa mattina e vorremmo poter richiedere una sospensione dei termini della Conferenza dei Servizi, per consentirci di superare le criticità. Potrebbe fare al caso nostro una sospensione di una quindicina di giorni, non credo che sia necessario molto di più, proprio per produrre questa documentazione integrativa volontaria, diciamo così e magari ne approfitteremmo per operare delle precisazioni su alcuni aspetti che, anche se non costituivano magari richieste di integrazioni, già che si mette mano agli elaborati...*(non termina il pensiero)*. Non so, mi viene in mente l'osservazione del rappresentante dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti di precisare meglio i confini, quelle cose lì...*(lascia in sospensione la frase)*. Insomma, con una sospensione che richiederemmo volontariamente noi, quella documentazione lì la si può aggiornare, in sostanza. Questa sarebbe la nostra idea".

Riprende quindi la parola il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** ed afferma: "Io credo che, se non ci sono opinioni contrarie, dal momento che la richiesta di sospensione dei termini proviene espressamente dal proponente ed è avanzata per completare e precisare chiarimenti già consegnati in data 04.09.2023, la sospensione dei termini della Conferenza dei Servizi richiesta dalla "Veroniki W.P.2" S.r.l. possa essere assentita".

Riscontrato che non vi sono obiezioni da parte di alcuno dei presenti alla concessione della sospensione dei termini richiesta dalla "Veroniki W.P.2" S.r.l., il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** prosegue: "Allora la sospensione è assentita e, pertanto, poiché un'attività prevista dall'Ordine del Giorno della seduta

era la eventualmente necessaria calendarizzazione dell'attività della Conferenza, si propone come prossima data indicativa di seduta della Conferenza dei Servizi il giorno giovedì 14.12.2023. La "Veroniki W.P.2" S.r.l. potrà disporre del Verbale di riunione dell'Organo Tecnico Provinciale del 13.10.2023, nel quale sono inserite le criticità perduranti da completare, delle indicazioni fornite dai vari soggetti oggi intervenuti che ha potuto ascoltare e, appena disponibile, altresì del Verbale della seduta odierna che, però, anticipo che non sarà disponibile in tempi troppo brevi, in ragione del metodo di verbalizzazione che adottiamo, consistente nella sbobinatura e trascrizione di ogni singolo intervento dei soggetti intervenuti. Restiamo in attesa di ottenere quanto l'azienda spontaneamente vuole produrre a completamento e precisazione, per poter dare corso alla convocazione formale della prossima seduta, consentendo ai soggetti che dovranno esaminarle, di disporre di un termine ragionevole per poterlo fare in vista della seduta".

Interviene poi ancora il **progettista della "Veroniki Water Power Due" S.r.l. ing. Stefano Pallanza** e domanda: "Va bene. Una cosa però: mi sembra di aver capito da quanto ha detto stamani l'arch. Brustio della Soprintendenza, che noi dovremmo verificare con i due Comuni interessati... (*lascia in sospensione la frase*). Verificherò anche se mi sembra di ricordare che i due manufatti da dismettere e l'opera di presa principale siano tutti situati nel Comune di Biella. Quindi interessano solo quel Comune lì. Se gli interventi di dismissione delle opere rientrano tra quelli per le quali è non è necessaria la Commissione Paesaggistica, basterebbe solo il parere del Componente Esperto o addirittura non serve neanche quello. Diversamente, in caso contrario, servirebbe il parere della Commissione Paesaggistica... (*lascia in sospensione la frase*). Però tutti questi aspetti qua sono successivi al provvedimento in corso di V.I.A., sono contestuali o cosa?"

Riscontra al proponente il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin**: "Come dicevamo all'inizio della riunione, l'attività che stiamo svolgendo deve consentire di realizzare e gestire l'opera, per cui deve essere tutto quanto rilasciato all'interno della procedura che stiamo svolgendo. Le "QUESTIONI" poste diciamo che sono state evidenziate un po' in ritardo, nel senso che avrebbero dovuto essere verificate dai Comuni in sede di verifica della completezza documentale e in sede iniziale del procedimento, il fatto di accorgersene in Conferenza è un po' un'anomalia. Cerchiamo di recuperare adesso. Per cui dovremo coinvolgere direttamente i Comuni, perché si esprimano su quanto evidenzia la Soprintendenza. Magari faremo una comunicazione *ad hoc* ai Comuni, a meno che non sia già la Soprintendenza a indirizzare loro comunicazioni formali in merito. Voi ovviamente potrete interloquire con i Comuni se lo ritenete utile".

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto di queste ultime informazioni, interviene nuovamente il rappresentante del "Comitato Tutela Fiumi" dott. Guido Governati e lamenta la circostanza che non sia stata fornita lettura delle osservazioni scritte del "Comitato Tutela Fiumi" nel corso della seduta.

Interviene, sulle parole del rappresentante del "Comitato Tutela Fiumi", il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** e ribadisce al predetto che la sua partecipazione ai lavori della seduta – a termini di Regolamento Provinciale apposito e come indicato chiaramente sulla nota di invito alla seduta – è unicamente in qualità di mero uditore e cioè senza diritto di parola e, quindi, senza possibilità di interferire con i lavori della Conferenza dei Servizi.

il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin**, appurato che non vi sono interventi da parte di alcuno degli Enti coinvolti e, non essendoci altri argomenti all'Ordine del Giorno da discutere, dichiara chiusa la seduta, ribadisce che una volta rievute le integrazioni spontanee della "Veroniki W.P.2" S.r.l., la Provincia provvederà a

convocare la successiva seduta della Conferenza dei Servizi, oggi indicativamente calendarizzata per il 14.12.2023 alle ore 09:30. Quindi congeda tutti i presenti.

La seduta è conclusa. Sono le ore 11:15

Il Segretario Verbalizzante
(dott. Marco Fornaro)



Il Presidente della Conferenza Respons. del Proced.to
(dott. Graziano Stevanin)

Allegati:

- nota P.E.C. Prefettura di Biella Ufficio di Gabinetto prot. n. 33611 del 25.10.2023;
- nota P.E.C. Comando Militare Esercito Piemonte – SM - Ufficio Personale, Logistica e Servizi Militari prot. M_D AACD4 al REG2023 0009688 del 24.05.2023;
- nota P.E.C. Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica Settore Tecnico Regionale Biella-Vercelli prot. n. 42845/2023 del 10.10.2023 Codice Ente:r_piemon Codice Aoo: A2A12D7, con i relativi allegati.

Data consegna:

mercoledì 25 ottobre 2023 - 22:35:02

Mittente:

protocollo.prefbi@pec.interno.it

Email Mittente:

protocollo.prefbi@pec.interno.it

Destinatario:

protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it

vallecervo@pec.ptbiellese.it

protocollo@postacert.adbpo.it

segreteria@pec.sacri-monti.com

veroniki@pec.cgn.it

sabap-no@pec.cultura.gov.it

dgscerp.div09.isppva@pec.mise.gov.it

cme_piemonte@postacert.difesa.it

tecnico.regionale.bi_vc@cert.regione.piemonte.it

dip.nordest@pec.arpa.piemonte.it

ufficio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it

protocollo@cert.comune.biella.it

pralungo@pec.ptbiellese.it

Destinatario Cc:

Oggetto:

POSTA CERTIFICATA: Conferenza dei Servizi e Istanza di Variante alla concessione di derivazione ad uso idroelettrico dal torrente Oropa nei Comuni di Biella e Pralungo - Veroniki Water Power Due s.r.l. -
Trasmissione decreto di nomina RUAS

Corpo:

Prefettura Biella - Ufficio di gabinetto - Prot. Uscita N.0033611 del
25/10/2023

Allegati:

- 88297.eml
- Decreto_nomina_RUAS_VERONIKI.pdf
- Nota_trasmissione_Prefetto.pdf
- segnatatura.xml



Prefettura di Biella
Ufficio Territoriale del Governo

Gabinetto del Prefetto:

protezione civile difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico

Biella, data del protocollo

- Alla Provincia di Biella
Area tutela e valorizzazione ambientale - Servizio rifiuti,
valutazione dell'impatto ambientale, energia qualità dell'aria,
acque reflue e risorse idriche
- Alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti Paesaggio
per le Province di BI, NO, VCO, VC
sabap-no@pec.cultura.gov.it
- e, p.c. Al Ministero Imprese e Made in Italy
Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione
Elettronica di Radiodiffusione e Postali
Divisione IX - Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle
d'Aosta
dgscerp.div09.isppva@pec.mise.gov.it
- Al Comando Militare Esercito Piemonte
SM - Ufficio Personale Logistico Alloggi e Servizi Militari
Sezione Logistica Poligoni e Servizi Militari
cme_piemonte@postacert.difesa.it
- Alla Regione Piemonte
Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo,
Economia Montana e Foreste Protezione Civile
Trasp. e Logistica Settore Tecnico Regionale BI-VC
tecnico.regionale.bi_vc@cert.regione.piemonte.it
- Ad A.R.P.A. Dip.to Piemonte NE
dip.nordest@pec.arpa.piemonte.it
- Ad A.S.L. BI Biella S.I.S.P.
ufficio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it
- Al Comune di Biella - Servizio Ambiente
protocollo@cert.comune.biella.it
- Al Comune di Pralungo - Ufficio Tecnico
pralungo@pec.ptbiellese.it
- All'Unione Montana Valle del Cervo "La Btirsch"
vallecervo@pec.ptbiellese.it
- Alla Autorità di Bacino per il Fiume Po
protocollo@postacert.adbpo.it
- All'Ente di Gestione dei Sacri Monti
segreteria@pec.sacri-monti.com
- A Veroniki Water Power Due S.r.l.
veroniki@pec.cgn.it

Prefettura Biella - Ufficio di gabinetto - Prot. Uscita N.0033611 del 25/10/2023



Prefettura di Biella
Ufficio Territoriale del Governo
Gabinetto del Prefetto:

protezione civile difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico

OGGETTO: Conferenza dei Servizi – Progetto denominato “*Variante alla concessione di derivazione ad uso idroelettrico dal torrente Oropa nei Comuni di Biella e Pralungo (BI), assentita con D.D. n. 1523 del 04.09.2013*”, localizzato nei Comuni di Biella e Pralungo (BI), presentato dalla Veroniki Water Power Due s.r.l. Milano in data 11.01.2023 e sottoposto a fase di Valutazione d’Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. art. 27 bis.
Conferenza dei Servizi del 26.10.2023 ore 09:30.

Trasmissione decreto di nomina del Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali in osservanza all’art. 14-ter della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii..

Con riferimento a quanto in oggetto, si trasmette l’unito decreto di nomina del Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali.

Il Prefetto
(D’Agostino)



Il Prefetto della Provincia di Biella

VISTA la nota prot. n. 1258 del 19 gennaio 2023, con la quale la Provincia di Biella – Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, Servizio Rifiuti, Valutazione dell’Impatto Ambientale, energia qualità dell’aria, acque reflue e risorse idriche, ai sensi dell’art. 14-ter della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., ha richiesto l’individuazione del Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali nella procedura relativa all’istanza di “*Variante alla concessione di derivazione ad uso idroelettrico dal torrente Oropa nei Comuni di Biella e Pralungo (BI), assentita con D.D. n. 1523 del 04.09.2013*”, localizzata nei Comuni di Biella e Pralungo (BI), presentata in data 11.01.2023 dalla “Veroniki Water Power Due s.r.l.” Milano e sottoposta a fase di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. n. 20119 del 14 settembre 2023 con la quale la Provincia di Biella – Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, Servizio Rifiuti, Valutazione dell’Impatto Ambientale, energia qualità dell’aria, acque reflue e risorse idriche, ha indicato le Amministrazioni Statali coinvolte nell’istruttoria con le relative competenze:

Comando Militare Esercito Piemonte SM – Ufficio Personale Logistico Alloggi e Servizi Militari - Sez. Logistica Poligoni e Servizi Militari, Torino	Parere per concessione di derivazione d’acque a scopo idroelettrico, ai sensi del D.P.G.R. 10/R/2003 e ss.mm.ii.
Ministero Imprese e Made in Italy Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali Divisione IX - Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d’Aosta	Parere per interferenze elettrodotta, ai sensi del D.Lgs. 01.08.2003 n. 259 e ss.mm.ii. art. 56
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbanò Cusio Ossola e Vercelli	Parere per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. + parere verifica preventiva di interesse archeologico di cui all’art. 25 Codice Contratti Pubblici D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

VISTA la circolare n. 28 del 5 settembre 2017, con cui il Dipartimento per le Politiche del Personale dell’Amministrazione Civile e per le Risorse Finanziarie e Strumentali del Ministero dell’Interno ha trasmesso il documento con cui sono stati forniti alcuni indirizzi operativi nell’applicazione della nuova disciplina relativa alla conferenza di servizi modificata dal decreto legislativo n. 127/2016;



Il Prefetto della Provincia di Biella

RITENUTO che, per il procedimento in argomento, è opportuno individuare quale Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali, attesa la specificità della materia, un Funzionario del Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli;

VISTA la nota prot. n. MIC|MIC_SABAP-NO|25/10/2023|0014324-P del 25 ottobre 2023, con la quale il Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli, nel riscontrare la richiesta di questa Prefettura, ha individuato quale rappresentante qualificato nella procedura in epigrafe il Soprintendente, Dott.ssa Beatrice Maria Bentivoglio-Ravasio e, nel contempo, ha delegato, anche in forma disgiunta, i Funzionari arch. Marina Brustio, arch. Chiara Galvan e dott.ssa Nadia Botalla;

RITENUTO di dover ottemperare alla richiesta della Provincia di Biella – Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, Servizio Rifiuti, Valutazione dell’Impatto Ambientale, energia qualità dell’aria, acque reflue e risorse idriche, ricorrendone i presupposti;

CONSIDERATO che il Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali è il soggetto abilitato, in seno alla conferenza di servizi, ad esprimere definitivamente, in modo univoco e vincolante, la posizione di tutte le Amministrazioni Statali coinvolte nella predetta conferenza di servizi;

CONSIDERATO altresì che la posizione che il Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali è chiamato a rendere nell’ambito della conferenza di servizi costituisce la sintesi delle posizioni delle Amministrazioni che rappresenta e che tale sintesi presuppone un’attività di composizione e mediazione con le predette Amministrazioni, da svolgersi anche attivando un’attività istruttoria preliminare alla riunione della conferenza di servizi;

VISTO l’art. 14-ter della legge n. 241/1990, così come modificato dal decreto legislativo n. 127/2016;

DECRETA

la Dott.ssa Beatrice Maria Bentivoglio-Ravasio, Soprintendente del Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli è nominata Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali nella conferenza di servizi indetta dalla Provincia di Biella – Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, Servizio Rifiuti, Valutazione dell’Impatto Ambientale, energia qualità dell’aria, acque reflue e risorse idriche nel procedimento relativo all’istanza



Al Prefetto della Provincia di Biella

di "Variante alla concessione di derivazione ad uso idroelettrico dal torrente Oropa nei Comuni di Biella e Pralungo (BI), assentita con D.D. n. 1523 del 04.09.2013", localizzata nei Comuni di Biella e Pralungo (BI), presentata in data 11.01.2023 dalla "Veroniki Water Power Due s.r.l." Milano e sottoposta a fase di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

Biella, data protocollo

IL PREFETTO
Silvana D'Agostino



Data consegna:

mercoledì 24 maggio 2023 - 16:46:31

Mittente:

cme_piemonte@postacert.difesa.it

Email Mittente:

cme_piemonte@postacert.difesa.it

Destinatario:

marina.nord@postacert.difesa.it

protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it

Destinatario Cc:

Oggetto:

POSTA CERTIFICATA: [p: 9688-2023] progetto denominato: Variante alla concessione di derivazione ad uso idroelettrico dal torrente Oropa nei Comuni di Biella e Pralungo (BI), assentita con D.D. n. 1523 del04.09.2013, localizzato nei Comuni di Biella e Pralungo (BI), pr

Corpo:

Trasmissione messaggio da AA0D4A1 CME PIEMONTE.

Protocollo: M_D AA0D4A1 REG2023 0009688 24-05-2023.

Composto da 1 documento primario: nulla_contro.pdf e 2 Allegati.

Allegati:

- 84092.eml
- nulla_contro.pdf
- perstampo_nulla_contro.pdf
- Segnatura.xml

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE

Da trattare ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. n. 3/1957 (Segreto d'ufficio)

**COMANDO MILITARE ESERCITO PIEMONTE****SM - UFFICIO PERSONALE LOGISTICA E SERVITU' MILITARI**

Sezione Logistica Poligoni e Servitù Militari

Corso Vinzaglio 6 - 10121 TORINO

Indirizzo Telegrafico: CME PIEMONTE

Centralino 011.56034911 - 011.3197592

E-mail istituzionale: cme_piemonte@esercito.difesa.it PEC: cme_piemonte@postacert.difesa.itM_D-E26292 Prot. n. come da segnatura Cod.id. LOG Ind.cl. 10.12.4.8 Torino, come da segnatura
Allegati:1

PDC: Ten.Col. Valla - ☎ 011 56032799

OGGETTO: progetto denominato: "Variante alla concessione di derivazione ad uso idroelettrico dal torrente Oropa nei Comuni di Biella e Pralungo (BI), assentita con D.D. n. 1523 del 04.09.2013", localizzato nei Comuni di Biella e Pralungo (BI), presentato dalla "Veroniki Water Power Due" S.r.l.

A (VEDASI ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO)

^^^^^^^^^^^^^^^^

Rif.: let. prot. 20231209520986000000 in data 20/01/2023 della Provincia di Biella (non a tutti).

Seg.: let. prot. 0001387 in data 25.01.2023 del Comando Militare Esercito Piemonte.

^^^^^^^^^^^^^^^^

1. In esito a quanto rappresentato con l'istanza a riferimento, si esprime **NULLA CONTRO**, per gli aspetti operativi e demaniali di competenza di questa F.A., purché i lavori siano eseguiti in modo conforme alla documentazione tecnica presentata.
2. Vista la tipologia delle opere, codesto Ente dovrà attenersi alle Direttive di cui alla Circolare dello **STATO MAGGIORE DIFESA n. 146/394/4422 datata 9 agosto 2000**, relativa alla "**Segnalazione di ostacoli al volo a bassa quota**" e stralcio del "**Codice di Navigazione Aerea**".
3. Il 34° Distaccamento Permanente "Toro" non ha rappresentato alcun elemento ostativo per quanto in oggetto, come richiesto con lettera a seguito.

IL COMANDANTE
(Col. a. (ter.) t.ISSMI Daniele LIA)

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE

Da trattare ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. n. 3/1957 (Segreto d'ufficio)

Documento non idoneo alla verifica della firma digitale.
Document not suitable for digital signature verification.

31

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE
Da trattare ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. n. 3/1957 (Segreto d'ufficio)

All.

ELENCO INDIRIZZI

 A PROVINCIA DI BIELLA
Area Tutela e Valorizzazione Ambientale BIELLA

e, per conoscenza:

COMANDO TRUPPE ALPINE BOLZANO
Comando Area Territoriale

MARINA MILITARE LA SPEZIA
Comando Marittimo Nord La Spezia

1^ REGIONE AEREA MILANO
Reparto Territorio e Patrimonio

COMANDO BRIGATA ALPINA "TAURINENSE" TORINO

32° REGGIMENTO TRASMISSIONI TORINO

34° DISTACCAMENTO PERMANENTE "TORO" VENARIA REALE

1° REPARTO INFRASTRUTTURE TORINO

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE
Da trattare ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. n. 3/1957 (Segreto d'ufficio)

Data consegna:

martedì 10 ottobre 2023 - 07:40:02

Mittente:

tecnico.regionale.bi_vc@cert.regione.piemonte.it

Email Mittente:

tecnico.regionale.bi_vc@cert.regione.piemonte.it

Destinatario:

protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it

Destinatario Cc:

Oggetto:

POSTA CERTIFICATA: Protocollo n. 00042845/2023 del 10/10/2023

Codice Ente: r_piemon Codice Aoo: A2A12D7

Corpo:

Istanza di "Variante alla concessione di derivazione ad uso idroelettrico dal torrente Oropa nei Comuni di Biella e Pralungo (BI), assentita con D.D. n. 1523 del 04.09.2013", localizzato nei Comuni di Biella e Pralungo (BI), presentato dalla "Veroniki Water Power Due" S.r.l. Milano in data 11.01.2023 e sottoposto a fase di Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. art. 27 bis – Progetto precedentemente sottoposto a Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. nel 2020 (cfr. D.D. n. 944 del 07.08.2020), in allora presentato dalla "Idrora" S.r.l. Milano – Conferenza dei Servizi Simultanea di cui art. 14 ter L. 241/90 e ss.mm.ii. Trasmissione determinazioni Settore Tecnico Regionale Biella e Vercelli di Concessione demaniali ed Autorizzazioni Idrauliche.

Elenco dei documenti contenuti nel presente messaggio:

Documento principale

- BIAT208-BIAT210_CDS_Veroniky_Attraversamenti-condotta_Pralungo-Biella_Trasmissione.pdf.p7m

- Impronta SHA-256:

8mZCmAv6K1d/inNWWWh6nUbzb1z64XnTYskOjzY/gQW0=

Allegato 1

- DD-A18_2509_2023 - File primario (vers. integrale) - DD-A18-2509-2023-TESTO_ATTO.pdf

- Impronta SHA-256:

gnB7riw1rPyl1iZmO6Nu0ZwlQ5LMFf3aqrOw4jMsWu0=

Allegato 2

- DD-A18_2508_2023 - File primario (vers. integrale) - DD-A18-2508-2023-TESTO_ATTO.pdf

- Impronta SHA-256:

82DPql116l8hD6WUfjl489sV+des/ev6tlCW2gxtRal=

Allegato 3

- DD-A18_2507_2023 - File primario (vers. integrale) - DD-A18-2507-

2023-TESTO_ATTO.pdf

- Impronta SHA-256:

okRIspJZa5xh2EOYDEvVonl7uPV0/blegr2yBDpIVDA=

Alcuni dei documenti contenuti nel presente messaggio potrebbero essere firmati digitalmente o marcati temporalmente, con estensione .p7m (formato CAdES) o .pdf (formato PAdES). Qualora si dovessero incontrare difficoltà nella loro consultazione, si consiglia di utilizzare il software per la verifica delle firme digitali / marche temporali in dotazione presso la propria organizzazione, oppure di fare riferimento agli strumenti di verifica indicati sul portale istituzionale AgID.

Allegati:

- 87785.eml
- BIAT208-BIAT210_CDS_Veroniky_Attraversamenti-condotta_Pralungo-Biella_Trasmissione.pdf.p7m
- DD-A18_2509_2023 - File primario (vers. integrale) - DD-A18-2509-2023-TESTO_ATTO.pdf
- DD-A18_2508_2023 - File primario (vers. integrale) - DD-A18-2508-2023-TESTO_ATTO.pdf
- DD-A18_2507_2023 - File primario (vers. integrale) - DD-A18-2507-2023-TESTO_ATTO.pdf
- segnatura.xml



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico regionale - Biella e Vercelli

tecnico.regionale.bi_vc@regione.piemonte.it
tecnico.regionale.bi_vc@cert.regione.piemonte.it

Data (*) _____

Protocollo (*) _____ /A1820C

Classificazione 13.160.40 CONDEM09-14/A18000

Fascicolo 1937 / 2023A / A1800A

Spett.le
PROVINCIA DI BIELLA
Area tutela e valorizzazione ambientale
protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it

(*) metadati riportati nella segnatura informatica di protocollo

Comunicazione trasmessa mediante PEC o in cooperazione applicativa, ai sensi dell'art.47 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Oggetto: Istanza di "Variante alla concessione di derivazione ad uso idroelettrico dal torrente Oropa nei Comuni di Biella e Pralungo (BI), assentita con D.D. n. 1523 del 04.09.2013", localizzato nei Comuni di Biella e Pralungo (BI), presentato dalla "Veroniki Water Power Due" S.r.l. Milano in data 11.01.2023 e sottoposto a fase di Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. art. 27 bis - Progetto precedentemente sottoposto a Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. nel 2020 (cfr. D.D. n. 944 del 07.08.2020), in allora presentato dalla "Idrora" S.r.l. Milano - Conferenza dei Servizi Simultanea di cui art. 14 ter L. 241/90 e ss.mm.ii.

Trasmissione determinazioni Settore Tecnico Regionale Biella e Vercelli di Concessione demaniali ed Autorizzazioni Idrauliche.

Con riferimento alla vostra nota del 13 settembre 2023, acquisita al protocollo regionale in medesima data al n. 38876/A1820C, in allegato alla presente si trasmettono le Determinazioni del Dirigente Responsabile del Settore Tecnico Regionale Biella e Vercelli n. 2509/A1820C/2023, 2508/A1820C/2023 e 2507/A1820C/2023 del 5 ottobre 2023 con le quali sono state rispettivamente rilasciate le autorizzazioni idrauliche e le concessioni demaniali per gli attraversamenti con la condotta di derivazione del Torrente Oropa, dei Rio Grande (BIAT208) e del Rio Moscarola (BIAT209) in Biella e del Rio Neggia in comune di Pralungo (BIAT210).

I relativi procedimenti sono attivati ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 del Regolamento Regionale 10R del 16 dicembre 2022 "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (legge regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14."

La vostra Amministrazione quindi, in qualità di Amministrazione Procedente, dovrà trasmettere al Settore scrivente il provvedimento conclusivo della conferenza dei servizi, al fine di completare l'iter amministrativo come previsto al comma 2 del medesimo articolo del regolamento 10/R ed in particolare per poter procedere alla sottoscrizione dei disciplinari di concessione.

I funzionari di riferimento, ai quali rivolgersi per eventuali informazioni sulla pratica sono il Dott. Geol. Michele Cressano ed il Dott. Alberto Mugni.

Distinti saluti

Il Dirigente Responsabile del Settore
(Ing. **Giorgetta LIARDO**)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

Funzionari referenti:
Michele Cressano
Alberto Mugni

Via F.lli Ponti, 24
13100 Vercelli
Tel. 0161.283111

Quintino Sella, 12
13900 Biella
Tel. 015.8551511



ATTO DD 2507/A1820C/2023

DEL 05/10/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: Autorizzazione idraulica 1290 e concessione demaniale in sanatoria per l'attraversamento del Rio Neggia con condotta di derivazione, a servizio dell'impianto idroelettrico con derivazione dal torrente Oropa, al foglio 1 tra le particelle 135 e 223 in Comune di Pralungo (BI) – VERONIKI WATER POWER Due srl Milano – Conferenza dei Servizi Amministrazione procedente Provincia di Biella – Codice pratica BIAT210

La Provincia di Biella – Area Tutela e valorizzazione ambientale, Amministrazione procedente nell'ambito della Conferenza dei Servizi per il progetto di "Variante alla concessione di derivazione ad uso idroelettrico del Torrente Oropa nei comuni di Biella e Pralungo assentita con D.D. n. 1523 del 04.09.2013" presentato dalla Società Veroniki Water Power Due S.r.l. con sede in Milano, Via Larga 9, C.F. e P.IVA 11845090965, dopo la verifica della completezza documentale prevista dall'art. 27 bis D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, con nota prot. n° 20043 del 13 settembre 2023, registrata in medesima data al protocollo regionale al n. 38876/A1820C, ha trasmesso la documentazione progettuale, nella quale si evidenzia la presenza di attraversamenti con condotta dei corsi d'acqua demaniali "Rio Grande", "Rio Moscarola" in Comune di Biella e del "Rio Neggia in Comune di Pralungo convocando, per il 26 ottobre 2023 la conferenza dei Servizi.

L'utilizzo dell'area demaniale richiesta prevede l'occupazione in proiezione dell'alveo del corso d'acqua demaniale denominato "Rio Neggia" con condotta di derivazione, a servizio dell'impianto idroelettrico con derivazione dal torrente Oropa, al foglio 1 tra le particelle 135 e 223 in Comune di Pralungo (BI).

Il settore, esaminata preliminarmente la documentazione ai sensi dell'art. 6 del regolamento regionale 16 dicembre 2022 n° 10/R (di seguito "regolamento"), ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile secondo quanto disposto all'art. 3 del medesimo regolamento.

A seguito di istruttoria tecnica il mantenimento dell'opera in oggetto può ritenersi ammissibile, con l'osservanza delle prescrizioni riportate nel dispositivo.

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare la concessione per anni 30 sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Ai sensi dell'art. 12 del regolamento il richiedente deve provvedere a firmare digitalmente il disciplinare ed a

versare i ratei mensili del canone demaniale dell'anno in corso e la cauzione nell'esercizio **2023**, entro 30 giorni dalla richiesta pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera c) del r.r 10/2022.

Il canone annuo è determinato in Euro 191,00 (Centonovantuno/00), ai sensi della tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con d.d. n. 3484 del 24.11.2021, come rettificata dalla d.d. n. 3928 del 28.12.2021.

Ritenuto di rinviare l'accertamento e l'impegno della cauzione propedeutica alla sottoscrizione del disciplinare a nuovo atto successivo alla ricezione del verbale della Conferenza dei Servizi.

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione è avvenuto nei termini di legge

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1 – 4046 del 17.10.2016 e successiva D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021.

Tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- regio decreto n.523/1904;
- legge regionale n.20/2002 e la legge regionale n.12/2004;
- artt. 17 e 18 della legge regionale n.23/2008;
- decreto legislativo n.118/2011;
- decreto legislativo n. 33/2013;
- regolamento regionale di contabilità n. 9 del 16/07/2021;
- regolamento regionale n. 10/R/2022;
- legge regionale n.6/2023;
- D.G.R. n. 1-6763 del 27 aprile 2023;
- legge regionale n.14/2023;
- D.G.R. n. 17-7391 del 3 agosto 2023;

DETERMINA

di concedere alla Società VERONIKI WATER POWER DUE S.r.l. con sede in Milano, Via Larga 9, C.F. e P.IVA 11845090965, il mantenimento dell'occupazione dell'area demaniale per l'attraversamento del Rio Neggia con condotta di derivazione, a servizio dell'impianto idroelettrico con derivazione dal torrente Oropa, al foglio 1 tra le particelle 135 e 223 in Comune di Pralungo (BI), come individuate negli elaborati tecnici allegati al progetto trasmesso dalla Provincia di Biella e nel rispetto delle valutazioni tecnico-idrauliche di seguito indicate:

- di autorizzare ai sensi del R.D. 523/1904 ai soli fini idraulici il concessionario a mantenere l'opera in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a. L'attraversamento deve essere mantenuto nella località ed in conformità alla documentazione allegata all'istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- b. la società VERONIKI WATER POWER DUE S.r.l., dovrà eseguire, sempre previa autorizzazione del Settore regionale competente, a sua cura e spese, tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia delle opere realizzate sia dell'alveo, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto oggi presente, che, a giudizio insindacabile della Regione Piemonte, si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- c. il parere si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- d. la società VERONIKI WATER POWER DUE S.r.l. è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa delle opere realizzate, ed è tenuta ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- e. questo Settore si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale, a cura e spese del concessionario, qualora siano intervenute variazioni idrauliche al corso d'acqua o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e comunque nel caso in cui tali opere fossero ritenute incompatibili con il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o si renda incompatibile per ragioni di pubblico interesse. Nel caso di revoca il richiedente non potrà reclamare diritti di alcun genere ;
- f. l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizza idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;

- di rinviare l'accertamento e l'impegno della cauzione propedeutica, alla sottoscrizione del disciplinare a nuovo atto successivo alla ricezione del verbale della Conferenza dei Servizi.

- di stabilire:

1. la decorrenza della concessione dalla data del provvedimento unico di concessione emesso in esito alla conferenza dei servizi;
2. che l'utilizzo del bene demaniale avrà inizio solo dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 12 del regolamento;
3. che, ai sensi dell'art. 17 del regolamento, la mancata firma del disciplinare o del versamento della cauzione e del canone entro i termini di cui all'art. 12 comportano la cessazione della concessione;
4. la durata della concessione in anni 30 - e quindi fino al 31/12/2052 - subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
5. che il canone annuo, fissato in € 191,00 è soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, è dovuto per anno solare ed è versato anticipatamente, nel periodo compreso fra il 1° gennaio ed il 28 febbraio dell'anno in corso;

- di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi

dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

Estensori
(Michele CRESSANO)
(Alberto MUGNI)

LA DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Giorgetta Liardo

Pratica BIAT210 - VERONIKI WATER POWER DUE S.r.l. - Disciplinare di
Concessione demaniale in sanatoria per l'attraversamento del Rio Neggia con condotta
di derivazione, a servizio dell'impianto idroelettrico con derivazione dal torrente Oropa,
al foglio 1 tra le particelle 135 e 223 in Comune di Pralungo (BI)

Rep. n° _____ del _____

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui è vincolata la concessione demaniale
in sanatoria per l'attraversamento del Rio Neggia con condotta di derivazione, a servizio
dell'impianto idroelettrico con derivazione dal torrente Oropa, al foglio 1 tra le particelle 135
e 223 in Comune di Pralungo (BI) - ai sensi del regolamento regionale emanato con D.P.G.R.
in data 16.12.2022, n. 10/R, recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per
l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei
relativi canoni (legge regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del regolamento
regionale 6 dicembre 2004, n. 14.", di seguito citato come "Regolamento regionale", richiesta
dal Sig. MARIO CARUGGI, nato a Genova (GE) il 1 Aprile 1977, legale rappresentante
della Società VERONIKI WATER POWER DUE S.r.l. con sede legale in Milano, Via
Larga 9, C.F. e P.IVA 11845090965.

Art. 1- Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni a cui è subordinata la
concessione demaniale in sanatoria per l'attraversamento del Rio Neggia con condotta di
derivazione, a servizio dell'impianto idroelettrico con derivazione dal torrente Oropa, al
foglio 1 tra le particelle 135 e 223 in Comune di Pralungo (BI).

La concessione è accordata fatte salve le competenze d'ogni altro Ente o Amministrazione.

Art. 2 - Prescrizioni tecniche per l'esecuzione delle opere.

La realizzazione delle opere oggetto della concessione e la loro successiva gestione e
manutenzione, devono avvenire nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute

nella determina di approvazione del presente schema di disciplinare.

Art. 3 - Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario dalla data della determina di concessione fino al 31.12.2052. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro. Al termine della concessione e nei casi decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 del Regolamento regionale 10R del 16.12.2022. E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza. Nel caso d'occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione l'indennizzo che sarà stabilito dall'Amministrazione regionale, la quale ha facoltà di procedere all'esecuzione forzata, nelle forme amministrative.

Art. 4 - Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima. E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento regionale. E' fatto

altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente.

Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti, se presenti, ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica competente qualora si tratti di rimuovere manufatti di rilevante entità. Viene fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 - Canone.

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, soggetto a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali. Il canone è fissato nella misura di € 191,00. Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla scadenza del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6 - Deposito cauzionale

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario è tenuto alla prestazione di una cauzione di € 382,00 pari a due annualità del canone.

Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osta, al termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte, dall'Amministrazione

regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art. 7 - Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8 - Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 9 - Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la sede legale della Società VERONIKI WATER POWER DUE S.r.l. con sede legale in Milano, Via Larga 9.

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Vercelli li, _____

Il Concessionario

VERONIKI WATER POWER DUE S.r.l.

Il Legale Rappresentante

Mario CARUGGI

Per l'Amministrazione concedente

II RESPONSABILE DEL SETTORE

Giorgetta LIARDO

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 25/12/2000 n.445, del Dlgs

07/03/2005 n. 82 e norme collegate che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)



ATTO DD 2508/A1820C/2023

DEL 05/10/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA****A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli**

OGGETTO: Autorizzazione idraulica 1290 e concessione demaniale in sanatoria per l'attraversamento del Rio Moscarola con condotta di derivazione, a servizio dell'impianto idroelettrico con derivazione dal torrente Oropa, al foglio 19 tra le particelle 45 e 59 in Comune di Biella (BI) – VERONIKI WATER POWER Due srl Milano – Conferenza dei Servizi Amministrazione precedente Provincia di Biella – Codice pratica BIAT209

La Provincia di Biella – Area Tutela e valorizzazione ambientale, Amministrazione precedente nell'ambito della Conferenza dei Servizi per il progetto di "Variante alla concessione di derivazione ad uso idroelettrico del Torrente Oropa nei comuni di Biella e Pralungo assentita con D.D. n. 1523 del 04.09.2013" presentato dalla Società Veroniki Water Power Due S.r.l. con sede in Milano, Via Larga 9, C.F. e P.IVA 11845090965, dopo la verifica della completezza documentale prevista dall'art. 27 bis D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, con nota prot. n° 20043 del 13 settembre 2023, registrata in medesima data al protocollo regionale al n. 38876/A1820C, ha trasmesso la documentazione progettuale, nella quale si evidenzia la presenza di attraversamenti con condotta dei corsi d'acqua demaniali "Rio Grande", "Rio Moscarola" in Comune di Biella e del "Rio Neggia in Comune di Pralungo convocando, per il 26 ottobre 2023 la conferenza dei Servizi.

L'utilizzo dell'area demaniale richiesta prevede l'occupazione in proiezione dell'alveo del corso d'acqua demaniale denominato "Rio Moscarola" con condotta di derivazione, a servizio dell'impianto idroelettrico con derivazione dal torrente Oropa, al foglio 19 tra le particelle 45 e 59 in Comune di Biella (BI) per la durata di anni 30.

Il settore, esaminata preliminarmente la documentazione ai sensi dell'art. 6 del regolamento regionale 16 dicembre 2022 n° 10/R (di seguito "regolamento"), ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile secondo quanto disposto all'art. 3 del medesimo regolamento.

A seguito di istruttoria tecnica il mantenimento dell'opera in oggetto può ritenersi ammissibile, con l'osservanza delle prescrizioni riportate nel dispositivo.

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare la concessione per anni 30 sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Ai sensi dell'art. 12 del regolamento il richiedente deve provvedere a firmare digitalmente il disciplinare ed a versare i ratei mensili del canone demaniale dell'anno in corso e la cauzione nell'esercizio 2023, entro 30 giorni dalla richiesta pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera c) del r.r 10/2022.

Il canone annuo è determinato in Euro 191,00 (Centonovantuno/00), ai sensi della tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con d.d. n. 3484 del 24.11.2021, come rettificata dalla d.d. n. 3928 del 28.12.2021.

Ritenuto di rinviare l'accertamento e l'impegno della cauzione propedeutica alla sottoscrizione del disciplinare a nuovo atto successivo alla ricezione del verbale della Conferenza dei Servizi.

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione è avvenuto nei termini di legge

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1 – 4046 del 17.10.2016 e successiva D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021.

Tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- regio decreto n.523/1904;
- legge regionale n.20/2002 e la legge regionale n.12/2004;
- artt. 17 e 18 della legge regionale n.23/2008;
- decreto legislativo n.118/2011;
- decreto legislativo n. 33/2013;
- regolamento regionale di contabilità n. 9 del 16/07/2021;
- regolamento regionale n. 10/R/2022;
- legge regionale n.6/2023;
- D.G.R. n. 1-6763 del 27 aprile 2023;
- legge regionale n.14/2023;
- D.G.R. n. 17-7391 del 3 agosto 2023;

DETERMINA

- di concedere alla Società VERONIKI WATER POWER DUE S.r.l. con sede in Milano, Via Larga 9, C.F. e P.IVA 11845090965, il mantenimento dell'occupazione dell'area demaniale per l'attraversamento del Rio Rio Moscarola con condotta di derivazione, a servizio dell'impianto idroelettrico con derivazione dal torrente Oropa, al foglio 19 tra le particelle 45 e 59 in Comune di Biella (BI), come individuate negli elaborati tecnici allegati al progetto trasmesso dalla Provincia di Biella e nel rispetto delle valutazioni tecnico-idrauliche di seguito indicate:

- di autorizzare ai sensi del R.D. 523/1904 ai soli fini idraulici il concessionario a mantenere l'opera in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a. L'attraversamento deve essere mantenuto nella località ed in conformità alla documentazione allegata all'istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- b. la società VERONIKI WATER POWER DUE S.r.l., dovrà eseguire, sempre previa autorizzazione del Settore regionale competente, a sua cura e spese, tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia delle opere realizzate sia dell'alveo, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto oggi presente, che, a giudizio insindacabile della Regione Piemonte, si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- c. il parere si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- d. la società VERONIKI WATER POWER DUE S.r.l. è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa delle opere realizzate, ed è tenuta ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- e. questo Settore si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale, a cura e spese del concessionario, qualora siano intervenute variazioni idrauliche al corso d'acqua o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e comunque nel caso in cui tali opere fossero ritenute incompatibili con il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o si renda incompatibile per ragioni di pubblico interesse. Nel caso di revoca il richiedente non potrà reclamare diritti di alcun genere ;
- f. l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;

- di rinviare l'accertamento e l'impegno della cauzione propedeutica, alla sottoscrizione del disciplinare a nuovo atto successivo alla ricezione del verbale della Conferenza dei Servizi.

- di stabilire:

1. la decorrenza della concessione dalla data del provvedimento unico di concessione emesso in esito alla conferenza dei servizi;
2. che l'utilizzo del bene demaniale avrà inizio solo dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 12 del regolamento;
3. che, ai sensi dell'art. 17 del regolamento, la mancata firma del disciplinare o del versamento della cauzione e del canone entro i termini di cui all'art. 12 comportano la cessazione della concessione;
4. la durata della concessione in anni 30 - e quindi fino al 31/12/2052 - subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
5. che il canone annuo, fissato in € 191,00 è soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, è dovuto per anno solare ed è versato anticipatamente, nel periodo compreso fra il 1° gennaio ed il 28 febbraio dell'anno in corso;

- di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

Estensori
(Michele CRESSANO)
(Alberto MUGNI)

LA DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Giorgetta Liardo

PROVINCIA DI BIELLA

COMMITTENTE:
VERONIKI WATER POWER DUE s.r.l. - VIA LARGA, 9 - 20122 MILANO

IMPIANTO IDROELETTRICO "VALPRALUNGO"
SUL TORRENTE OROPA NEI COMUNI DI BIELLA E OROPA

Procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del
D.Lgs 152/06 relativa ad una variante alla Concessione di
Derivazione assentita con D.D. n. 1523 del 4/09/2013

PLANIMETRIA GENERALE DELL'IMPIANTO
(SCALA VARI)

TAV. 1


PROFESSIONISTI RESPONSABILI

Dott. Ing. Stefano PALLANZA
P. Pallanza & C. s.p.a. s.r.l.
Via S. Pietro, 10 - 11010 Biella (BI)
www.pallanza.it

DICEMBRE 2022


PROVINCIA DI BIELLA
REG. UFFICIALE
0021942
Ingresso
10/10/2023
07:58

Planimetria catastale 1:5000



Schema bacino idrografico 1:50.000

Porzione sottesa dalla presa
dell'impianto idro = 13,63 km²



Pratica BIAT209 – VERONIKI WATER POWER DUE S.r.l. – Disciplinare di Concessione demaniale in sanatoria per l'attraversamento del Rio Moscarola con condotta di derivazione, a servizio dell'impianto idroelettrico con derivazione dal torrente Oropa, al foglio 19 tra le particelle 45 e 59 in Comune di Biella (BI)

Rep. n°

del

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui è vincolata la concessione demaniale in sanatoria per l'attraversamento del Rio Moscarola con condotta di derivazione, a servizio dell'impianto idroelettrico con derivazione dal torrente Oropa, al foglio 19 tra le particelle 45 e 59 in Comune di Biella (BI) – ai sensi del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 16.12.2022, n. 10/R, recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (legge regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14.", di seguito citato come "Regolamento regionale", richiesta dal Sig. MARIO CARUGGI, nato a Genova (GE) il 1 Aprile 1977, legale rappresentante della Società VERONIKI WATER POWER DUE S.r.l. con sede legale in Milano, Via Larga 9, C.F. e P.IVA 11845090965.

Art. 1- Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni a cui è subordinata la concessione demaniale in sanatoria per l'attraversamento del Rio Moscarola con condotta di derivazione, a servizio dell'impianto idroelettrico con derivazione dal torrente Oropa, al foglio 19 tra le particelle 45 e 59 in Comune di Biella (BI).

La concessione è accordata fatte salve le competenze d'ogni altro Ente o Amministrazione.

Art. 2 - Prescrizioni tecniche per l'esecuzione delle opere.

La realizzazione delle opere oggetto della concessione e la loro successiva gestione e manutenzione, devono avvenire nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute

nella determina di approvazione del presente schema di disciplinare.

Art. 3 - Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario dalla data della determina di concessione fino al 31.12.2052. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro. Al termine della concessione e nei casi decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 del Regolamento regionale 10R del 16.12.2022. E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza. Nel caso d'occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione l'indennizzo che sarà stabilito dall'Amministrazione regionale, la quale ha facoltà di procedere all'esecuzione forzata, nelle forme amministrative.

Art. 4 - Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima. E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento regionale. E' fatto

altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente.

Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti, se presenti, ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica competente qualora si tratti di rimuovere manufatti di rilevante entità. Viene fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 - Canone.

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, soggetto a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali. Il canone è fissato nella misura di € 191,00. Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla scadenza del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6 - Deposito cauzionale

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario è tenuto alla prestazione di una cauzione di € 382,00 pari a due annualità del canone.

Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osta, al termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte, dall'Amministrazione

regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art. 7 - Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8 - Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 9 - Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la sede legale della Società VERONIKI WATER POWER DUE S.r.l. con sede legale in Milano, Via Larga 9.

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive,

Vercelli li, _____

Il Concessionario

VERONIKI WATER POWER DUE S.r.l.

Il Legale Rappresentante

Mario CARUGGI

Per l'Amministrazione concedente

II RESPONSABILE DEL SETTORE

Giorgetta LIARDO

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 25/12/2000 n.445, del Dlgs 07/03/2005 n. 82 e norme collegate che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)



ATTO DD 2509/A1820C/2023

DEL 05/10/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA****A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli**

OGGETTO: Autorizzazione idraulica 1290 e concessione demaniale in sanatoria per l'attraversamento del Rio Grande con condotta di derivazione, a servizio dell'impianto idroelettrico con derivazione dal torrente Oropa, al foglio 19 tra le particelle 148 e 136 in Comune di Biella (BI) – VERONIKI WATER POWER Due srl Milano – Conferenza dei Servizi Amministrazione precedente Provincia di Biella – Codice pratica BIAT208

La Provincia di Biella – Area Tutela e valorizzazione ambientale, Amministrazione precedente nell'ambito della Conferenza dei Servizi per il progetto di “Variante alla concessione di derivazione ad uso idroelettrico del Torrente Oropa nei comuni di Biella e Pralungo assentita con D.D. n. 1523 del 04.09.2013” presentato dalla Società Veroniki Water Power Due S.r.l. con sede in Milano, Via Larga 9, C.F. e P.IVA 11845090965, dopo la verifica della completezza documentale prevista dall'art. 27 bis D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, con nota prot. n° 20043 del 13 settembre 2023, registrata in medesima data al protocollo regionale al n. 38876/A1820C, ha trasmesso la documentazione progettuale, nella quale si evidenzia la presenza di attraversamenti con condotta dei corsi d'acqua demaniali “Rio Grande”, “Rio Moscarola” in Comune di Biella e del “Rio Neggia in Comune di Pralungo convocando, per il 26 ottobre 2023 la conferenza dei Servizi.

L'utilizzo dell'area demaniale richiesta prevede l'occupazione in proiezione dell'alveo del corso d'acqua demaniale denominato “Rio Grande”, con condotta di derivazione, a servizio dell'impianto idroelettrico con derivazione dal torrente Oropa, al foglio 19 tra le particelle 148 e 136 in Comune di Biella (BI) per la durata di anni 30.

Il settore, esaminata preliminarmente la documentazione ai sensi dell'art. 6 del regolamento regionale 16 dicembre 2022 n° 10/R (di seguito “regolamento”), ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile secondo quanto disposto all'art. 3 del medesimo regolamento.

A seguito di istruttoria tecnica il mantenimento dell'opera in oggetto può ritenersi ammissibile, con l'osservanza delle prescrizioni riportate nel dispositivo.

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare la concessione per anni 30 sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Ai sensi dell'art. 12 del regolamento il richiedente deve provvedere a firmare digitalmente il disciplinare ed a versare i ratei mensili del canone demaniale dell'anno in corso e la cauzione nell'esercizio **2023**, entro 30 giorni dalla richiesta pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera c) del r.r 10/2022.

Il canone annuo è determinato in Euro 191,00 (Centonovantuno/00), ai sensi della tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con d.d. n. 3484 del 24.11.2021, come rettificata dalla d.d. n. 3928 del 28.12.2021.

Ritenuto di rinviare l'accertamento e l'impegno della cauzione propedeutica alla sottoscrizione del disciplinare a nuovo atto successivo alla ricezione del verbale della Conferenza dei Servizi.

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione è avvenuto nei termini di legge

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1 – 4046 del 17.10.2016 e successiva D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021.

Tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- regio decreto n.523/1904;
- legge regionale n.20/2002 e la legge regionale n.12/2004;
- artt. 17 e 18 della legge regionale n.23/2008;
- decreto legislativo n.118/2011;
- decreto legislativo n. 33/2013;
- regolamento regionale di contabilità n. 9 del 16/07/2021;
- regolamento regionale n. 10/R/2022;
- legge regionale n.6/2023;
- D.G.R. n. 1-6763 del 27 aprile 2023;
- legge regionale n.14/2023;
- D.G.R. n. 17-7391 del 3 agosto 2023;

DETERMINA

- di concedere alla Società VERONIKI WATER POWER DUE S.r.l. con sede in Milano, Via Larga 9, C.F. e P.IVA 11845090965, il mantenimento dell'occupazione dell'area demaniale per l'attraversamento del Rio Grande con condotta di derivazione, a servizio dell'impianto idroelettrico con derivazione dal torrente Oropa, al foglio 19 tra le particelle 148 e 136 in Comune di Biella (BI), come individuate negli elaborati tecnici allegati al progetto trasmesso dalla Provincia di Biella e nel rispetto delle valutazioni tecnico-idrauliche di seguito indicate:

- di autorizzare ai sensi del R.D. 523/1904 ai soli fini idraulici il concessionario a mantenere l'opera in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a. L'attraversamento deve essere mantenuto nella località ed in conformità alla documentazione allegata all'istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- b. la società VERONIKI WATER POWER DUE S.r.l., dovrà eseguire, sempre previa autorizzazione del Settore regionale competente, a sua cura e spese, tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia delle opere realizzate sia dell'alveo, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto oggi presente, che, a giudizio insindacabile della Regione Piemonte, si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- c. il parere si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- d. la società VERONIKI WATER POWER DUE S.r.l. è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa delle opere realizzate, ed è tenuta ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- e. questo Settore si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale, a cura e spese del concessionario, qualora siano intervenute variazioni idrauliche al corso d'acqua o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e comunque nel caso in cui tali opere fossero ritenute incompatibili con il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o si renda incompatibile per ragioni di pubblico interesse. Nel caso di revoca il richiedente non potrà reclamare diritti di alcun genere;
- f. l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;

- di rinviare l'accertamento e l'impegno della cauzione propedeutica, alla sottoscrizione del disciplinare a nuovo atto successivo alla ricezione del verbale della Conferenza dei Servizi.

- di stabilire:

1. la decorrenza della concessione dalla data del provvedimento unico di concessione emesso in esito alla conferenza dei servizi;
2. che l'utilizzo del bene demaniale avrà inizio solo dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 12 del regolamento;
3. che, ai sensi dell'art. 17 del regolamento, la mancata firma del disciplinare o del versamento della cauzione e del canone entro i termini di cui all'art. 12 comportano la cessazione della concessione;
4. la durata della concessione in anni 30 - e quindi fino al 31/12/2052 - subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
5. che il canone annuo, fissato in € 191,00 è soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, è dovuto per anno solare ed è versato anticipatamente, nel periodo compreso fra il 1° gennaio ed il 28 febbraio dell'anno in corso;

- di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

Estensori
(Michele CRESSANO)
(Alberto MUGNI)

LA DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Giorgetta Liardo

Pratica BIAT208 – VERONIKI WATER POWER DUE S.r.l. – Disciplinare di Concessione demaniale in sanatoria per l'attraversamento del Rio Grande con condotta di derivazione a servizio dell'impianto idroelettrico con derivazione dal torrente Oropa, al foglio 19 tra le particelle 148 e 136 in Comune di Biella (BI).

Rep. n° _____ del _____

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui è vincolata la concessione demaniale in sanatoria per l'attraversamento del Rio Grande con condotta di derivazione a servizio dell'impianto idroelettrico con derivazione dal torrente Oropa, al foglio 19 tra le particelle 148 e 136 in Comune di Biella (BI) – ai sensi del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 16.12.2022, n. 10/R, recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (legge regionale 18 maggio 2004, n.12), Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14.", di seguito citato come "Regolamento regionale", richiesta dal Sig. MARIO CARUGGI, nato a Genova (GE) il 1 Aprile 1977, legale rappresentante della Società VERONIKI WATER POWER DUE S.r.l. con sede legale in Milano, Via Larga 9, C.F. e P.IVA 11845090965.

Art. 1- Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni a cui è subordinata la concessione demaniale in sanatoria per l'attraversamento del Rio Grande con condotta di derivazione a servizio dell'impianto idroelettrico con derivazione dal torrente Oropa, al foglio 19 tra le particelle 148 e 136 in Comune di Biella (BI).

La concessione è accordata fatte salve le competenze d'ogni altro Ente o Amministrazione.

Art. 2 - Prescrizioni tecniche per l'esecuzione delle opere.

La realizzazione delle opere oggetto della concessione e la loro successiva gestione e manutenzione, devono avvenire nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute

nella determina di approvazione del presente schema di disciplinare.

Art. 3 - Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario dalla data della determina di concessione fino al 31.12.2052. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro. Al termine della concessione e nei casi decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 del Regolamento regionale 10R del 16.12.2022. E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza. Nel caso d'occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione l'indennizzo che sarà stabilito dall'Amministrazione regionale, la quale ha facoltà di procedere all'esecuzione forzata, nelle forme amministrative.

Art. 4 - Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima. E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento regionale. E' fatto

altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente.

Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti, se presenti, ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica competente qualora si tratti di rimuovere manufatti di rilevante entità. Viene fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 - Canone.

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, soggetto a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali. Il canone è fissato nella misura di € 191,00. Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla scadenza del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6 - Deposito cauzionale

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario è tenuto alla prestazione di una cauzione di € 382,00 pari a due annualità del canone.

Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osta, al termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte, dall'Amministrazione

regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art. 7 - Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8 - Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 9 - Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la sede legale della Società VERONIKI WATER POWER DUE S.r.l. con sede legale in Milano, Via Larga 9.

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Vercelli li, _____

Il Concessionario

VERONIKI WATER POWER DUE S.r.l.

Il Legale Rappresentante

Mario CARUGGI

Per l'Amministrazione concedente

Il RESPONSABILE DEL SETTORE

Giorgetta LIARDO

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 25/12/2000 n.445, del Dlgs 07/03/2005 n. 82 e norme collegate che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)